

Pagina iniziale > Crediti in denaro/pecuniari > **Controversie di modesta entità**

Controversie di modesta entità

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità intende semplificare e accelerare il recupero di crediti transfrontalieri non superiori a 5000 euro.

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Sono stati elaborati moduli standard per il procedimento per controversie di modesta entità e sono disponibili [qui](#) in tutte le lingue. Per dare avvio al procedimento occorre compilare il "modulo A". Ad esso vanno allegati tutti i documenti ritenuti pertinenti, come ricevute, fatture ecc.

Il modulo A deve essere inviato all'organo giurisdizionale competente. Ricevuto il modulo di richiesta, l'organo giurisdizionale deve compilare la parte del "modulo di replica". Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, l'organo giurisdizionale dovrebbe trasmetterne copia, unitamente al modulo di replica, al convenuto. Il convenuto deve rispondere entro 30 giorni, compilando la relativa parte del modulo di replica. Entro 14 giorni l'autorità giudiziaria deve inviare all'attore copia dell'eventuale replica.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'(eventuale) replica del convenuto, l'organo giurisdizionale deve emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta da ciascuna delle parti, ovvero ordinare la comparizione delle parti ad un'udienza. In caso di udienza non è necessario essere rappresentati da un avvocato e se il giudice dispone di apparecchiature adeguate l'audizione va effettuata mediante videoconferenza o teleconferenza.

Il certificato rilasciato dall'organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell'altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest'ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea senza ulteriori formalità. L'unico motivo per cui l'esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata è l'incompatibilità con un'altra sentenza pronunciata nell'altro Stato membro tra le stesse parti. L'esecuzione avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita.

Link correlati

[Regolamento \(CE\) n. 861/2007 - testo consolidato del 14 giugno 2017](#)  (1848 Kb) 


[Guida per gli utenti al Procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)  (1822 Kb) 

[Guida pratica all'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)  (2185 Kb) 

[Infografica per i consumatori](#)  (102 Kb) 

[Opuscolo per i professionisti del diritto](#)  (553 Kb) 

[Opuscolo per le imprese](#)  (234 Kb) 

[Toolkit Web - informazioni sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#)  (12582 Kb) 

[Controversie di modesta entità – notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare la o le autorità giudiziarie competenti](#)

[Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.](#)

Pagine correlate:

[Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità](#)

[Moduli relativi al procedimento per le controversie di modesta entità](#)

Ultimo aggiornamento: 18/07/2019

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Controversie di modesta entità - Belgio

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nell'ordinamento belga non esiste una procedura speciale per i crediti di modesta entità. Esiste soltanto una specie di "procedura sommaria per le ingiunzioni di pagamento". V. il documento separato.

Non esiste una procedura speciale per i crediti di modesta entità. Trova applicazione la procedura ordinaria, peraltro molto semplice.

La procedura ordinaria è delineata qui di seguito:

atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario;
scambio di memorie scritte, formulazione delle conclusioni;
data dell'udienza (dichiarazioni dell'avvocato) e chiusura del dibattimento;
sentenza.

In linea di principio, non sono previste semplificazioni benché talune azioni non siano avviate mediante atto di citazione ma mediante ricorso congiunto delle parti (cfr. articoli da 1034 bis a 1034 sexies del codice di procedura civile). Esempio di controversie per le quali è prevista questa possibilità è l'azione in materia di locazioni. L'articolo 1344 bis del *Gerechtelijk Wetboek* (codice di procedura civile) afferma che, ferme restando le norme in materia di locazione, ogni azione relativa alla locazione di beni può essere avviata mediante un atto depositato alla cancelleria del giudice di pace.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

1.2 Applicazione del procedimento

1.3 Moduli

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

1.6 Procedura scritta

1.7 Contenuto della decisione

1.8 Rimborso delle spese

1.9 Possibilità d'impugnazione

Link

La normativa in materia di procedimenti sommari per le ingiunzioni di pagamento è rinvenibile sul sito Internet del [Servizio pubblico federale - Giustizia](#): Cliccare su "Législation consolidée/Geconsolideerde wetgeving" (Legislazione consolidata) alla voce "Sources de droit/Rechtsbronnen" (Fonti del diritto). Selezionare "Code judiciaire/Gerechtigd Wetboek" (Codice di procedura civile) alla voce "Nature juridique/Juridische aard" (Natura giuridica). Alla voce "Mot(s)/woorden" (Voci), digitare "664".

Cliccare su "Recherche/Opzoeking" (Cerca) e poi "Liste/Lijst" (Elenco).

Cliccare su "Détail/Detail" (Dettaglio).

Ultimo aggiornamento: 03/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Bulgaria

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede la possibilità di intraprendere un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità. A partire dal 1° gennaio 2009, gli organi giurisdizionali bulgari applicano il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tali procedimenti vengono esaminati dai tribunali circondariali, mentre le questioni che non sono espressamente regolate dal regolamento (CE) n. 861/2007 sono regolate dalle disposizioni generali del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.2 Applicazione del procedimento

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.3 Moduli

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.6 Procedura scritta

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.7 Contenuto della decisione

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.8 Rimborso delle spese

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

Ultimo aggiornamento: 11/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Repubblica ceca

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La Repubblica ceca non dispone di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità. La categoria relativa alle controversie di modesta entità (vale a dire incentrate sull'importo del risarcimento in denaro) è presa in considerazione soltanto nei processi d'appello.

1.2 Applicazione del procedimento

L'articolo 202, comma 2 del codice di procedura civile dispone che gli appelli sono inammissibili nei confronti delle sentenze che *prevedono un risarcimento in denaro non superiore a CZK 10 000*, esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia. Questa norma non si applica alle sentenze contumaciali.

Gli appelli possono quindi essere proposti nei confronti delle sentenze contumaciali anche qualora il valore della controversia sia inferiore a CZK 10 000.

L'articolo 238, comma 1, lettera c), del codice di procedura civile dispone che sono inammissibili i ricorsi in Cassazione nei confronti di sentenze d'appello e delle ordinanze della corte con le quali è stato disposto un *risarcimento in denaro non superiore a CZK 50 000* (esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia) tranne quando essi riguardino relazioni contrattuali in materia di diritti dei consumatore o di diritti del lavoro.

1.3 Moduli

Non esistono formulari specifici per le controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Ai sensi del codice di procedura civile gli organi giudiziari devono informare le parti dei loro diritti e delle prove di processuali. A tal fine la legge stabilisce che tipo di assistenza l'organo giudiziario deve prestare alle parti in ogni fase del processo.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Indipendentemente dall'importo della controversia si applicano le stesse norme relative alla trasmissione, valutazione e ottenimento delle prove previste nel processo civile.

1.6 Procedura scritta

La legge sulle controversie di modesta entità non fissa nessuna deroga per quanto riguarda lo svolgimento del processo.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza relativa a un procedimento per controversie di modesta entità non differisce, per quanto riguarda il contenuto, rispetto alle normali sentenze dei processi civili.

1.8 Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese processuali è disciplinato dalle norme generali in materia di procedura civile.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Come indicato precedentemente non sono ammissibili ricorsi nei confronti delle sentenze che prevedono un *risarcimento in denaro non superiore a CZK 10 000*, esclusi gli interessi e le spese processuali relative alla controversia. Questa norma non si applica alle sentenze contumaciali.

Ultimo aggiornamento: 31/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Germania

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Nel codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*) non sono previste procedure speciali per le controversie di modesta entità. Tuttavia, l'articolo 495a del codice contiene delle disposizioni che disciplinano una procedura semplificata. Essa permette al giudice di decidere, a propria discrezione, come procedere quando il valore della causa è pari o inferiore a 600 EUR. Il codice non limita tale possibilità in nessun modo: in particolare, essa non è circoscritta a nessuna tipologia specifica di controversia.

1.2 Applicazione del procedimento

In tali casi, tuttavia, il giudice può decidere discrezionalmente come procedere e può, in particolare, ricorrere a mezzi specifici di semplificazione della procedura. Il giudice non è tenuto a farlo e può procedere sulla base delle disposizioni ordinarie, anche se il valore della controversia è inferiore a 600 EUR. Le parti non possono contestare la decisione con cui il giudice stabilisce in via discrezionale la procedura da seguire. Esse possono soltanto chiedere la fissazione di un'udienza.

1.3 Moduli

Non è necessario ricorrere a formulari standard.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Si applicano le regole ordinarie in quanto il procedimento è semplificato soltanto rispetto alla procedura da seguire. Le parti che non si avvalgono della rappresentanza di un legale sono agevolate allo stesso modo di quelle che se ne avvalgono. Ad esempio, nelle cause dinanzi al tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) l'azione deve essere proposta oralmente presso la cancelleria del giudice. Anche la parte assistita da un legale può scegliere se presentare una domanda verbalmente o per il tramite del proprio avvocato.

Allo stesso modo, la questione se una parte è legalmente rappresentata non incide sulla natura e sulla portata dell'obbligo del giudice di informare e avvisare (*Aufklärungs- und Hinweispflichten*). Il giudice è tenuto ex lege a spiegare il procedimento, dal punto di vista legale e di fatto, e a chiarire le questioni aperte.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Il giudice non è tenuto ad assumere le prove nel rispetto delle modalità ordinarie. Diversamente da quanto statuisce il principio della prova diretta (*Unmittelbarkeit*), che trova di norma applicazione e che prevede che i testimoni, i periti e le parti debbano essere sentiti in udienza dinanzi al giudice alla presenza delle parti, nei procedimenti semplificati il giudice può ad esempio disporre che testimoni, periti o parti siano sentiti per telefono o per iscritto.

1.6 Procedura scritta

È possibile ricorrere a una procedura interamente scritta. Occorre tuttavia fare ricorso alla procedura orale se una delle parti ne fa richiesta.

1.7 Contenuto della decisione

La struttura della sentenza è più semplice rispetto al procedimento ordinario dal momento che, quando il valore della causa controversa è inferiore a 600 EUR, le sentenze non possono di norma essere impugnate.

Può, ad esempio, essere omessa la descrizione dei fatti. È possibile inoltre tralasciare i motivi della decisione se le parti sono disponibili ad accettarlo o se il contenuto essenziale dei motivi è già indicato nel fascicolo del giudizio. In ragione dei requisiti posti dai rapporti internazionali, i motivi della sentenza devono tuttavia essere indicati se vi è motivo di ritenere che la sentenza sarà eseguita all'estero (articolo 313a, paragrafo 4, punto 5, del codice di procedura civile). Se, in via eccezionale, il giudice autorizza l'impugnazione, decisione questa che rientra nella sua discrezionalità, la struttura della sentenza è disciplinata dalle regole ordinarie.

1.8 Rimborso delle spese

Non ci sono limiti al rimborso dei costi; si applicano le regole ordinarie.

1.9 Possibilità d'impugnazione

La regola generale prevede che le sentenze non possano essere impugnate se il valore della causa è inferiore a 600 EUR. Tuttavia, eccezionalmente, l'impugnazione è ammessa se il giudice di primo grado l'ha autorizzata nella sua sentenza. Ciò può accadere perché la causa è di fondamentale importanza o perché una decisione del giudice d'appello è richiesta ai fini dello sviluppo del diritto o per garantirne la coerenza.

Se l'impugnazione non è ammessa, il giudice di primo grado deve riaprire la causa nel caso in cui la parte danneggiata dalla sentenza contesti che il giudice ha ommesso di garantire adeguatamente il suo diritto a essere sentito in modo rilevante ai fini della decisione.

Ultimo aggiornamento: 05/05/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Irlanda

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, nel diritto irlandese esiste questa procedura come metodo alternativo per poter esperire un'azione legale in materia civile nel caso di controversie di modesta entità. [Si veda [regole del 1997 1999 \(procedura in materia di controversie di modesta entità\) della corte distrettuale](#)]. Si tratta di un servizio fornito dagli uffici della corte distrettuale e per decidere le controversie in materia di diritti del consumatore a costi ridotti e senza l'intervento di un avvocato. È anche possibile dare avvio a procedimenti relativi a controversie di modesta entità (vale a dire controversie determinate aventi valore non superiore a 2000 EUR) tramite Internet.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le controversie rientranti nella procedura applicabile alle controversie di modesta entità sono:

i) un'azione relativa ai beni o servizi acquistati per un uso privato da chi è venditore professionale (cause in materia di diritti dei consumatori);

ii) un'azione per danni minori causati a beni (escluse le lesioni personali);

iii) un'azione relativa alla restituzione di una garanzia locativa su taluni tipi di beni locati. Ad esempio, una casa vacanze o una camera/un monolocale compresi in un immobile in cui abita anche il proprietario, a condizione che il valore della causa non superi 2000 EUR.

Le azioni relative alle controversie tra proprietario e locatario relative a un appartamento non coperte dalle norme in materia di procedura per le cause di modesta entità possono essere indirizzate a "Private Residential Tenancies Board", (Comitato per le locazioni residenziali private) 2nd Floor, O'Connell Bridge House, D'Olier Street, Dublin 2. Website: <http://www.prtb.ie/>

Sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di procedura per le cause di modesta entità le controversie derivanti da:

i) convenzione di locazione-vendita

ii) inadempimento di un contratto di locazione

iii) debiti

1.2 Applicazione del procedimento

Per poter far ricorso a questo tipo di procedura, il consumatore deve avere acquistato i beni o i servizi per un utilizzo privato presso un commerciante. La procedura, a partire da gennaio 2010 può essere utilizzata anche da un commerciante nei confronti di un altro commerciante. Il cancelliere della corte distrettuale, nominato cancelliere delle cause di modesta entità, tratta questo tipo di cause. Laddove possibile, egli negozierà la composizione della controversia tra le parti senza la necessità di un'udienza davanti al giudice. Se la controversia non può essere composta, il cancelliere la inoltra alla corte per l'udienza di rito.

L'attore deve essere sicuro del nome e dell'indirizzo della persona o della società nei cui confronti vuole intentare una causa legale. Se si tratta di una società è necessario utilizzare la denominazione legale esatta. Questi dettagli devono essere accurati per consentire allo sceriffo di eseguire l'ordinanza della corte (decreto).

Se il cancelliere per le cause di modesta entità riceve una notifica del convenuto con la quale quest'ultimo contesta la citazione o esprime una controdeduzione, contatta l'attore consegnandogli una copia della replica del convenuto. Il cancelliere può intervenire e negoziare con entrambe le parti al fine di raggiungere un accordo.

Se il convenuto riconosce le istanze dell'attore, egli deve notificarlo all'ufficio del cancelliere inviando a quest'ultimo una nota di accettazione della responsabilità. Qualora il convenuto non risponda, la causa sarà automaticamente trattata come causa contumaciale. La corte distrettuale emetterà allora un'ordinanza a favore dell'attore (senza che quest'ultimo debba presentarsi fisicamente dinanzi alla corte) pari all'importo contestato e ordinerà che detto importo sia pagato entro un breve periodo di tempo determinato.

1.3 Moduli

Il cancelliere incaricato delle controversie di modesta entità fornirà all'attore un formulario di domanda che può anche essere scaricato dal sito Web dei servizi della corte al seguente indirizzo <https://www.courts.ie/>

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Poiché l'obiettivo della procedura per le cause di modesta entità è di riuscire a comporre le controversie relative al diritto dei consumatori a costi ridotti e senza l'intervento di un avvocato, l'assistenza o la consulenza giuridica non sono necessarie per questi tipi di controversie.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Nel caso in cui della controversia sia adito un giudice, le parti devono assistere alle udienze della corte distrettuale. La causa sarà trattata pubblicamente nell'ambito di una normale udienza della corte distrettuale. Nel momento in cui la causa è chiamata dinanzi al giudice il cancelliere inviterà l'attore alla deposizione, affinché esso presenti al giudice gli elementi di prova. Questi elementi devono essere forniti sotto giuramento o promessa solenne e il convenuto può procedere a un controinterrogatorio dell'attore sui punti relativi alla domanda. Al convenuto è concessa anche l'opportunità di fornire elementi di prova. Ogni testimone può essere contro interrogato dalla parte avversa o dai loro rappresentanti giuridici se presenti. Le parti hanno anche il diritto di chiamare i testimoni o di sottoporre delle relazioni testimoniali, ma esse non potranno mai recuperare le spese relative, dato che la procedura non è stata concepita per far fronte a queste spese, ma unicamente per facilitare la composizione delle controversie di modesta entità nell'ambito di un giudizio relativamente poco oneroso.

1.6 Procedura scritta

Se la controversia non è composta dal cancelliere incaricato delle cause di modesta entità, l'attore, il giorno dell'udienza, deve portare prove documentali che supportano la sua domanda, ad esempio lettere, ricevute o fatture relative. Inoltre le due parti avranno la possibilità di fornire prova orale e potranno essere controesaminate.

1.7 Contenuto della decisione

Se l'attore vince la controversia, la corte distrettuale emetterà un'ordinanza a favore dell'attore per la somma richiesta e ordinerà che quest'ultima sia versata entro un termine specifico e breve.

1.8 Rimborso delle spese

Anche se le parti possono ricorrere ai servizi di un consulente legale, esse non saranno autorizzate a recuperare le spese del consulente, anche qualora esse risultino vincitrici. L'obiettivo complessivo della procedura per le controversie di modesta entità è facilitare l'agire in giudizio senza dover essere rappresentati legalmente da un avvocato.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Sia l'attore che il convenuto hanno diritto di appellarsi contro un'ordinanza della corte distrettuale dinanzi alla corte circondariale (*Circuit Court*). Le spese possono essere determinate dalla corte circondariale, ma la decisione incombe individualmente al giudice della corte circondariale.

Link correlati

<https://www.courts.ie/>

<https://www.courts.ie/small-claims>

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

<https://www.courts.ie/small-claims>

Ultimo aggiornamento: 17/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Grecia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Grecia esiste una procedura per le domande di modesta entità (vale a dire un procedimento semplificato rispetto al procedimento ordinario e che può essere esperito per domande del valore inferiore a un limite prestabilito o per determinati tipi di controversie, nelle quali non esiste il limite del valore della controversia)?

Il codice di procedura civile (capo 13, articoli da 466 a 472) contiene disposizioni speciali per le domande di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le disposizioni speciali relative alle domande di modesta entità sono applicabili: 1) nel caso in cui l'oggetto della domanda rientri nella competenza del giudice di pace ("eirinodikeio") e riguardi crediti e diritti sui beni mobili o sul loro possesso e nel caso in cui il valore non superi i 5 000 euro e 2) quando il valore dell'oggetto della domanda è superiore ai 5 000 euro, qualora il creditore dichiari che sarà soddisfatto con un importo inferiore ai 5 000 euro invece di quanto chiesto con l'azione. In questo caso il convenuto viene condannato a pagare o l'importo chiesto con l'azione, oppure l'importo valutato dal magistrato nella sua sentenza.

1.2 Applicazione del procedimento

L'applicazione della procedura è obbligatoria.

L'organo giurisdizionale o le parti non possono trattare una causa relativa a una domanda di modesta entità applicando la procedura ordinaria.

1.3 Moduli

Non esistono formulari.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È previsto un aiuto per quanto riguarda le questioni procedurali (ad esempio da parte della cancelleria o da parte del giudice) per le parti non rappresentate da un avvocato? In caso affermativo in che misura?

Le parti possono comparire personalmente dinanzi al giudice. Inoltre, esse possono essere rappresentate dal coniuge, dai loro ascendenti o figli, dai loro parenti fino al secondo grado o da un sindacato o dai loro lavoratori subordinati. Il coniuge è sempre considerato munito di procura e può nominare altri rappresentanti. In questo caso non è prevista l'assistenza da parte del cancelliere o del giudice per le parti o i loro rappresentanti (che non sono avvocati).

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Determinate norme relativamente alla produzione delle prove sono meno rigorose rispetto al procedimento ordinario? In caso affermativo, quali sono e in che misura sono meno rigorose?

Il giudice di pace che si pronuncia in base alla procedura speciale applicabile alle controversie di modesta entità può evitare di far riferimento alle disposizioni applicabili al procedimento ordinario e può tener conto delle prove che non rispettano i requisiti di legge, essendo libero in qualsiasi fase di seguire il metodo che gli permetterà di stabilire la verità dei fatti nel modo più sicuro, più rapido e meno costoso.

1.6 Procedura scritta

La domanda dev'essere depositata presso la cancelleria del giudice di pace o presentata oralmente dinanzi al giudice di pace, accompagnata da una sintesi dei fatti. La domanda deve contenere i seguenti elementi: a) una sintesi chiara dei fatti su cui si basa la domanda e che giustifica la presentazione dell'atto introduttivo da parte dell'attore nei confronti del convenuto; b) una descrizione esatta dell'oggetto della controversia; c) una determinata domanda; e le relative prove a sostegno.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze vengono emesse oralmente in udienza pubblica; in genere direttamente dopo il dibattimento e quando l'udienza non è ancora terminata, prima che il giudice di pace passi a esaminare un'altra causa. Le sentenze non vengono notificate qualora il verbale indichi che sono state emesse in presenza delle parti, dei loro rappresentanti legali che agiscono senza l'assistenza di avvocati oppure in caso contrario in presenza dei loro avvocati.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese non vengono rimborsate.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Le decisioni relative alle domande di modesta entità non possono essere impugnate.

Ultimo aggiornamento: 17/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Spagna

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, la procedura prevede un procedimento orale con domande del valore fino a 6 000 euro.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per il procedimento orale si esamineranno le domande di un valore massimo di 6 000 euro.

1.2 Applicazione del procedimento

Con ricorso scritto.

1.3 Moduli

Non esiste un formulario standard e obbligatorio. Tuttavia, gli uffici dei giudici "decani" (i *Decanatos*) di regola mettono a disposizione un modello o formulario standard per le domande che non superano il valore dei 2 000 euro.

Il formulario si utilizza soltanto per il ricorso scritto e il suo utilizzo è facoltativo. Si può scaricare il formulario alla pagina web del [Consejo General del Poder Judicial](#).

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Si può stare in giudizio personalmente, ma solo se la domanda per un procedimento orale non supera i 2 000 euro.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Per quanto riguarda i mezzi probatori vigono le norme generali, per le quali è ammessa qualsiasi tipo di prova, con la possibilità di produrre le prove prima dell'udienza.

1.6 Procedura scritta

Il procedimento comprende come atti scritti il ricorso e la memoria di risposta. Le questioni procedurali sono risolte nella sentenza. Inoltre, la prova si richiede oralmente e si raccoglie, per il principio di concentrazione delle prove, al momento dell'udienza.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza è motivata e scritta; dal punto di vista formale analogamente a qualsiasi altro procedimento.

1.8 Rimborso delle spese

Nel caso in cui sia obbligatorio avvalersi di un avvocato e/o di un procuratore e una delle parti sia stata condannata alle spese, la parte che ha ottenuto la condanna della controparte potrà ottenere il rimborso delle spese processuali, in seguito alla valutazione delle stesse, e a condizione che l'importo non sia superiore a un terzo delle spese processuali per ciascuna delle parti che risulterà vittoriosa nel dispositivo della sentenza.

Nel caso in cui la parte che è risultata vittoriosa in ordine al pagamento delle spese risieda al di fuori del luogo in cui è stata emessa la sentenza, essa potrà ottenere il rimborso dei costi relativi agli onorari e alle spese dovuti al procuratore, anche se l'intervento di quest'ultimo non sia obbligatorio.

1.9 Possibilità d'impugnazione

La sentenza può essere impugnata nel caso in cui il valore della causa superi i 3 000 euro. Il relativo ricorso dovrà essere presentato presso il medesimo organo giurisdizionale per iscritto e entro venti giorni

La "*Audencia Provinciale*" è l'organo giurisdizionale competente per l'appello; le sue pronunce non sono impugnabili.

Ultimo aggiornamento: 26/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Francia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Francia esiste un procedimento semplificato dinanzi al tribunal d'instance (tribunale di primo grado) denominato déclaration au greffe (dichiarazione alla cancelleria) e disciplinato dagli articoli 843 e 844 e seguenti del code de procédure civile (codice di procedura civile). Si presenta una dichiarazione orale o scritta alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente. La cancelleria convoca le parti all'udienza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'udienza il giudice tenta di conciliare le parti e, con il loro accordo, può nominare un "conciliatore di giustizia". In mancanza di conciliazione, il procedimento segue il suo corso. Non è necessario essere rappresentati da un avvocato. Le parti possono farsi rappresentare da un congiunto, un convivente, un partner dell'unione civile, parenti e affini in linea diretta o collaterale e dipendenti.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La domanda non deve avere valore superiore a 4 000 EUR e deve rientrare nella competenza del tribunale di primo grado.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento di dichiarazione alla cancelleria è facoltativo.

Non esiste la possibilità di trasformare la dichiarazione alla cancelleria in procedimento poiché, se la domanda era superiore a 4 000 EUR o non era di competenza del tribunale di primo grado, sarebbe opportuno adire il giudice competente secondo i canali di deferimento ordinario.

1.3 Moduli

Il modulo non è obbligatorio in quanto la dichiarazione alla cancelleria può essere orale. Tuttavia esiste un modulo per adire il tribunale.

Si tratta del modulo CERFA n°11764*08 disponibile sul sito dell'amministrazione francese e in tutte le cancellerie dei tribunali di primo grado e sul sito <https://www.justice.fr/>.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Trattandosi di un procedimento semplice in cui il valore non è superiore a 4 000 EUR, la legislazione non prevede l'assistenza da parte di un avvocato per le parti che fanno parte del contraddittorio. Le parti possono tuttavia essere assistite o rappresentate da un avvocato, anche dopo aver chiesto il beneficio delle disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Le norme relative alle prove sono analoghe a quelle del procedimento ordinario.

1.6 Procedura scritta

Non esiste un procedimento meramente scritto nell'ambito di tale procedimento semplificato.

1.7 Contenuto della decisione

Le norme applicabili alla sentenza sono le stesse della procedura ordinaria.

1.8 Rimborso delle spese

Le norme che si applicano sono le stesse degli altri procedimenti. Tuttavia, poiché tale procedimento non necessita di nomina e di rappresentanza da parte di un avvocato, le spese sono ridotte.

1.9 Possibilità d'impugnazione

In considerazione del valore della controversia è esclusa la possibilità d'appello. La sentenza può essere impugnata soltanto con opposizione o ricorso per cassazione.

Link correlati

 [Sito del ministero di Giustizia](#)

 [Sito Légifrance](#)

Ultimo aggiornamento: 09/09/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua _____ di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Croazia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nella Repubblica di Croazia le controversie di modesta entità sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli da 457 a 467 del *Zakon o parničnom postupku* (codice di procedura civile) (*Narodne Novine* ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14), in prosiegue "ZPP"), mentre i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in prosiegue "regolamento n. 861/2007"), sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 507, lettere da o) a z), del ZPP.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per procedimenti relativi a controversie di modesta entità si intendono le cause di valore non superiore a 10 000 HRK.

Nel caso dei procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali, i procedimenti per controversie di modesta entità sono cause di valore non superiore a 50 000 HRK.

Rientrano nei procedimenti per controversie di modesta entità anche quelli in cui la domanda non ha ad oggetto una somma di denaro, ma in cui l'attore ritiene che la sua domanda sia soddisfatta con il pagamento non superiore a 10 000 HRK (tribunali locali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

I procedimenti per le controversie di modesta entità includono altresì i contenziosi aventi ad oggetto non una somma di denaro, bensì la cessione di un bene mobile, il cui valore non supera, stando all'attore, i 10 000 HRK (tribunali locali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

Secondo le attuali disposizioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il regolamento (CE) n. 861/2007 si applica se il valore della domanda non supera i 2 000 EUR nel momento in cui la domanda perviene al giudice o all'organo giurisdizionale competente, esclusi gli interessi, i costi e gli oneri.

1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti per controversie di modesta entità sono decisi dai tribunali locali o da quelli commerciali, a seconda delle disposizioni sulla competenza *ratione materiae* di cui all'articolo 34 e 34b del codice di procedura civile (ZPP). I procedimenti per controversie di modesta entità vengono avviati presentando un'istanza all'organo giurisdizionale competente, nello specifico trasmettendo a un notaio una domanda volta a ottenere l'esecuzione, fondata su un atto autentico, laddove sia stata trasmessa nei tempi dovuti un'opposizione ricevibile al titolo esecutivo.

1.3 Moduli

I moduli e le altre domande o dichiarazioni vanno trasmessi per iscritto, via fax o e-mail, e vengono utilizzati solo per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento n. 861/2007.

Non sono previste altre modalità per intentare una causa nell'ambito di un procedimento per controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il ZPP non contiene disposizioni specifiche sull'assistenza legale nei procedimenti per controversie di modesta entità. Nell'ambito di tali procedimenti gli attori possono essere rappresentati da un avvocato.

Laddove i requisiti previsti dalla *Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći* (legge sul patrocinio a spese dello Stato) (*Narodne Novine* ("NN", Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), n. 143/13 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html) siano soddisfatti, le parti della controversia hanno diritto all'assistenza legale di base e secondaria.

Un elenco delle associazioni autorizzate e degli enti giuridici competenti a fornire assistenza legale di base è disponibile all'indirizzo:

<https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190>

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti sono tenute a presentare tutti i fatti su cui basano la domanda al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva, nonché ad addurre ogni prova necessaria a sostegno dei fatti presentati.

Le parti possono integrare nuovi fatti o presentare nuove prove all'udienza preliminare soltanto se sono state impossibilitate a farlo nell'istanza o nella memoria difensiva per colpe non proprie.

Eventuali nuovi fatti e prove presentati dalle parti all'udienza preliminare in modo non conforme alle suddette disposizioni non verranno presi in considerazione dall'autorità giudiziaria.

Per l'assunzione delle prove si applicano le disposizioni generali del ZPP. Di conseguenza, nei procedimenti per le controversie di modesta entità le prove possono consistere in ispezioni, atti, dichiarazioni di testimoni, relazioni di esperti chieste dal giudice e prove addotte dalle parti, tra le quali il giudice deciderà quelle da utilizzare per stabilire i fatti del caso.

Maggiori informazioni sull'assunzione delle prove sono contenute nel pacchetto informativo *Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska* (Assunzione delle prove – Repubblica di Croazia).

1.6 Procedura scritta

I procedimenti per le controversie di modesta entità si svolgono in forma scritta.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità la domanda è sempre notificata al convenuto, per permettere alla parte di trasmettere le proprie osservazioni. Nella convocazione per la presentazione della memoria difensiva, il giudice informerà le parti dei seguenti aspetti: l'istanza è considerata ritirata se l'attore non si presenta all'appuntamento; in questi procedimenti le parti devono presentare tutti i fatti al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva; all'udienza preliminare non potranno essere presentati nuovi fatti o prove, fatti salvi i casi di cui all'articolo 461a, comma 3, del ZPP, qualora le parti non abbiano potuto farlo, per colpe non proprie, prima dell'inizio dell'udienza preliminare; la decisione può essere impugnata solo per violazioni materiali delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, ossia:

- punto 1 - qualora della sentenza sia competente un giudice che avrebbe dovuto essere ricusato per legge (articolo 71, comma 1, punti da 1 a 6 del ZPP) o dichiarato incompetente da una sentenza oppure una persona che non abbia lo status di magistrato;
- punto 2 - nel caso in cui sia stata emessa una decisione relativa a una domanda di una controversia esclusa dalla competenza giurisdizionale (articolo 16 del ZPP);
- punto 4 - se, contrariamente alle disposizioni del ZPP, il giudice ha basato la decisione su disposizioni irricevibili delle parti (articolo 3, comma 3, del ZPP);

- punto 5 - se, contrariamente alle disposizioni del ZPP, il giudice ha emesso una sentenza basandosi sulla ricevibilità della domanda, una sentenza basata sulla rinuncia alla domanda, una sentenza in contumacia oppure senza processo;
- punto 6 - se nessuna delle parti ha avuto la possibilità di essere sentita dal giudice a causa di azioni non conformi alla legge e, in particolare, della mancata notificazione e/o comunicazione (di atti giudiziari);
- punto 8 - se una persona che non può essere parte nel procedimento ha partecipato quale attore o convenuto, se una persona giuridica non è stata rappresentata nel procedimento dalla persona autorizzata, se una parte priva della capacità di agire non è stata rappresentata da un legale rappresentante oppure se il legale rappresentante o l'avvocato non fossero realmente in possesso dell'autorizzazione necessaria per partecipare al contenzioso o per effettuare talune azioni procedurali, laddove tale partecipazione o tali azioni non siano state autorizzate in un secondo momento;
- punto 9 - se è stata emessa una decisione su una domanda per la quale è già in corso un contenzioso o è già stata pronunciata una sentenza giuridicamente efficace oppure laddove sia già stata raggiunta una risoluzione giudiziaria o che, a norma di regolamenti distinti, presenta le stesse caratteristiche di una transazione giudiziaria;
- punto 10 - se il processo si è tenuto in assenza di pubblico, contrariamente a quanto previsto dalla legge;
- punto 11 del ZPP - se la sentenza presenta vizi che ne impediscono l'esame e, in particolare, se il dispositivo della sentenza non è comprensibile, presenta contraddizioni o è contrario alla motivazione della sentenza, se la sentenza non è stata motivata o non precisa le motivazioni per i fatti decisivi oppure se tali motivazioni non sono chiare o coerenti, se vi sono contraddizioni relative ai fatti decisivi tra quanto specificato nella motivazione della sentenza sul contenuto degli atti o dei verbali riguardanti le testimonianze deposte durante il procedimento e gli stessi atti e verbali; oppure in caso di errori di diritto.

Se la parte ha la propria residenza temporanea o permanente al di fuori della Repubblica di Croazia e l'indirizzo è noto, gli atti giudiziari sono notificati in conformità alle norme vincolanti il paese e alla legislazione dell'UE, in particolare per quanto riguarda la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 861/2007.

1.7 Contenuto della decisione

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità le sentenze sono emesse subito dopo la fine dell'udienza principale. Al momento della pronuncia della sentenza, il giudice deve istruire le parti presenti delle condizioni previste per proporre ricorso.

Non essendovi disposizioni specifiche sul contenuto della sentenza nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni generali del ZPP, nello specifico l'articolo 338 del ZPP, in base al quale la versione scritta della sentenza deve contenere un'introduzione formale, il dispositivo e la motivazione.

L'introduzione di una sentenza deve contenere: un'indicazione del fatto che la sentenza è emessa a nome della Repubblica di Croazia, il nome dell'organo giurisdizionale, il nome e il cognome del giudice unico o presidente, del giudice relatore e dei membri del collegio, il nome e il cognome o il titolo e la residenza o la sede legale delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti, una breve descrizione dell'oggetto della controversia, la data in cui si è concluso il processo, l'indicazione delle parti, dei legali rappresentanti e degli agenti che hanno partecipato al processo e la data in cui è stata emessa la sentenza.

Il dispositivo della sentenza deve includere la decisione del giudice sull'accoglimento o il respingimento di specifiche domande sul merito e delle domande accessorie, nonché una decisione sull'esistenza o meno della domanda presentata per la composizione della controversia (articolo 333 del ZPP).

Nella motivazione il giudice presenta la domanda delle parti, i fatti esposti e le prove addotte a sostegno della domanda, i fatti dimostrati, le ragioni e le modalità di dimostrazione, nonché, in particolare, se i fatti sono stati stabiliti in seguito all'esame delle prove, quali prove sono state addotte e le ragioni e le modalità di valutazione. Il giudice precisa espressamente le disposizioni di diritto sostanziale applicate nella sentenza per le domande delle parti e presenta, ove necessario, la propria posizione sui pareri delle parti riguardo alle basi giuridiche della controversia e alle eventuali contestazioni e obiezioni per cui non ha esposto le motivazioni nella decisione presa nel corso del procedimento.

Nelle motivazioni delle sentenze in contumacia e delle sentenze basate sulla ricevibilità di una domanda o su una rinuncia della domanda devono essere presentate soltanto le ragioni per la pronuncia di tali sentenze.

1.8 Rimborso delle spese

Le decisioni sul rimborso delle spese dei procedimenti per le controversie di modesta entità vengono emesse in conformità alle disposizioni generali del ZPP, secondo cui la parte che perde l'intera causa è tenuta a rimborsare le spese della controparte e dell'interveniente.

Qualora una parte vinca la causa parzialmente, il giudice può, alla luce dell'esito positivo ottenuto, ordinare alle parti di sostenere le rispettive spese oppure a una parte di rimborsare all'altra e all'interveniente una quota proporzionale delle spese.

Il giudice può decidere che tutte le spese sostenute dalla controparte e dal suo interveniente siano a carico dell'altra, se la domanda non è stata accolta soltanto in minima parte e qualora non sia dovuta incorrere in altri costi.

D'altro canto, una parte è tenuta, indipendentemente dall'esito della causa, a rimborsare tutte le spese sostenute dalla controparte per sua colpa o a causa degli eventi subiti.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti hanno otto giorni per impugnare una sentenza o una decisione di primo grado.

Il termine per l'impugnazione è calcolato dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza o decisione. Nel caso in cui la sentenza o decisione sia stata notificata alla parte, il termine è calcolato dal giorno della notificazione.

Le sentenze o decisioni definitive dei procedimenti per le controversie di modesta entità possono essere impuginate per le ragioni illustrate in dettaglio al punto 1.6, ossia in caso di violazioni materiali delle norme di procedura civile di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 354, comma 2, del ZPP o per un errore di diritto.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Italia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Non esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità tuttavia queste controversie rientrano nella competenza del giudice di pace.

Il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato da una tendenziale semplificazione (artt. 316-318 codice di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il giudice di pace è competente per le controversie relative a beni mobili il cui valore non è superiore a € 5000 (cinquemila euro), la competenza per valore spetta al giudice di pace, salvo che non siano dalla legge attribuite ad altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000 (ventimila).

Il giudice di pace è competente, qualunque sia il valore per le seguenti materie:

le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

Con la legge 28 aprile 2016, n.57, il Parlamento italiano ha delegato il Governo ad attuare la riforma della magistratura onoraria, delega che prevede anche un ampliamento della competenza per valore della competenza dei giudici onorari, portandola da 5.000 a 30.000 (trentamila), ed a 50.000 (cinquantamila) in relazione alle cause di risarcimento del danno da circolazione. La delega non è stata ancora attuata e dunque le nuove regole non sono ancora in vigore.

1.2 Applicazione del procedimento

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente, di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa (art. 316 codice di procedura civile). La domanda deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi ridotti alla metà rispetto all'ordinario processo di cognizione, quindi 45 giorni (articolo 318 codice di procedura civile). Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

1.3 Moduli

Non esistono formulari.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (art. 82 codice di procedura civile e scheda ricorso in giustizia - bringing a case to court)

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Se il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle parti. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (art. 182 codice di procedura civile).

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Le norme applicabili in materia di prove sono uguali a quelle previste per il procedimento ordinario. (vedere scheda prove – taking of evidence)

1.6 Procedura scritta

Non è prevista una procedura meramente scritta, atteso l'obbligo per il giudice di pace di sentire liberamente le parti e tentare la conciliazione.

1.7 Contenuto della decisione

In generale si applicano le regole della procedura ordinaria.

La delega per la riforma prevede che il magistrato onorario possa decidere "secondo equità" (senza un espresso riferimento alle regole legali) per le cause di valore fino a 2.500 euro.

Attualmente la stessa possibilità è accordata al giudice di pace per le cause di valore fino a 1.100,00 euro.

1.8 Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese è limitato? Se sì, in quale misura?

Per la pronuncia relativa alle spese si applicano le regole generali, per cui l'onere delle spese fa carico alla parte soccombente, salvo che sia disposta la compensazione se vi è soccombenza reciproca ovvero se concorrono giusti motivi.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Nel 2006 è stato modificato il regime di impugnazione delle sentenze di equità (controversie di valore non eccedente € 1.100,00) del giudice di pace, nel senso che le stesse sono divenute appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Tale disciplina si applica alle decisioni pronunciate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27 d.lgs. 2006/40).

Le sentenze di equità pronunciate prima di detta data, sono soggette a ricorso per cassazione (nel rispetto dei termini di legge) solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie e processuali, per violazione dei principi regolatori della materia e per motivazione inesistente o meramente apparente. Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in materia di sanzioni amministrative non sono appellabili, ma sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione.

Per il resto, le pronunce del giudice di pace sono suscettibili di impugnazione mediante appello.

Vedere le schede in materia di organizzazione della giustizia, competenza dei tribunali e ricorso al giudice.

Allegati correlati

 [codice di procedura civile](#)

Ultimo aggiornamento: 24/05/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Cipro

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

L'ordinamento giuridico di Cipro non prevede una procedura specifica per le controversie di modesta entità diversa da quella stabilita dal regolamento n. 861/2007, per la cui applicazione è stato adottato un regolamento di procedura.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

1.2 Applicazione del procedimento

1.3 Moduli

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

1.6 Procedura scritta

1.7 Contenuto della decisione

1.8 Rimborso delle spese

1.9 Possibilità d'impugnazione

Ultimo aggiornamento: 21/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Lettonia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Lettonia esistono procedimenti specifici per le controversie di modesta entità che riguardano il recupero di somme di denaro o di crediti alimentari, laddove il valore totale della somma reclamata non superi l'importo di 2 100 EUR.

La disciplina delle controversie di modesta entità è contenuta nel capo 30.3, articoli 250.18 – 250.27 e nel capo 54.1, articoli 449.1 – 449.12, del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le procedure per le controversie di modesta entità sono applicabili unicamente alle cause che riguardano il recupero di somme di denaro e di crediti alimentari [articolo 35, paragrafo 1, punti 1) e 3) del codice di procedura civile].

Nei procedimenti di modesta entità il valore del debito principale o, nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito non può superare il limite di 2 100 EUR, alla data di presentazione della domanda. Nelle cause relative alle obbligazioni alimentari, il limite degli importi totali da versare si applica separatamente a ciascun figlio, e il valore totale corrisponde all'importo complessivo da versare annualmente.

Le disposizioni nazionali relative alle controversie di modesta entità non si applicano alle procedure per le controversie di modesta entità ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tranne per quanto riguarda le procedure di impugnazione delle decisioni di un organo giurisdizionale di primo grado. Le controversie transfrontaliere in materia di alimenti tra Stati membri dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Le imposte statali (*valsts nodeva*) dovute all'atto di presentazione di una domanda giudiziale corrispondono al 15% della somma reclamata, con un valore minimo di 71,41 EUR. Le cause relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio o di un genitore sono esenti da spese.

1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti relativi a controversie di modesta entità si svolgono secondo le regole applicabili al processo ordinario, con alcune eccezioni previste specificamente per le controversie di modesta entità. Il giudice inizia ad esaminare la causa sulla base di una domanda scritta.

Il giudice non procede all'esame di una domanda che non sia stata redatta in conformità dell'articolo 250.20 del codice di procedura civile – ossia qualora l'attore non abbia utilizzato l'apposito modulo per le controversie di modesta entità o abbia ommesso di indicare se desidera che la causa sia dibattuta nel corso di un'udienza.

In tale caso, il giudice adotta una decisione motivata di non luogo a procedere, la invia all'attore e fissa un termine per la rettifica delle carenze. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio della decisione. La decisione del giudice può essere impugnata entro 10 giorni, ovvero entro 15 giorni se il luogo di residenza della persona interessata non si trova in Lettonia.

1.3 Moduli

Il ricorso e le note del convenuto devono essere redatte sugli appositi moduli di cui al regolamento del Consiglio dei ministri (*Ministru kabinets*) n. 783 dell'11 ottobre 2011 sui moduli da utilizzare nei procedimenti relativi a controversie di modesta entità. Gli allegati al regolamento contengono i seguenti moduli:

- ricorso per il recupero di crediti pecuniari di modesta entità;
- ricorso per il recupero di crediti alimentari di modesta entità;
- note in risposta al ricorso per il recupero di crediti pecuniari di modesta entità;
- note in risposta al ricorso per il recupero di crediti alimentari di modesta entità.

Il testo del regolamento è disponibile sul portale legislativo della gazzetta ufficiale, *Latvijas Vēstnesis*: <http://www.tiesas.lv/>.

Oltre ai dati personali dell'attore e del convenuto, il modulo per le controversie di modesta entità dovrà contenere le informazioni indicate di seguito.

Il nome del tribunale municipale o distrettuale (*rajona (pilsētas) tiesa*) cui è indirizzata la domanda: tranne nel caso in cui le parti abbiano pattuito una diversa competenza per quanto riguarda il giudice che dirimerà la controversia, un'azione giudiziaria nei confronti di una persona fisica deve essere esperita dinanzi al giudice del luogo di residenza dichiarato del convenuto, mentre un'azione giudiziaria nei confronti di una persona giuridica deve essere esperita dinanzi al tribunale del luogo ove essa ha la propria sede legale (se la causa riguarda le attività di una succursale o agenzia, essa può essere intentata anche presso il tribunale del luogo in cui si trova tale succursale o agenzia).

Le informazioni sulle competenze dei giudici e quindi sugli organi giurisdizionali cui deve essere indirizzata la domanda sono reperibili sul portale elettronico <http://likumi.lv/doc.php?id=237849>, sezione *Tiesas* ("organi giurisdizionali"), *Tiesu darbības teritorijas* ("competenza territoriale degli organi giurisdizionali").

Il nome del rappresentante, qualora l'attore intenda farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona. Affinché una persona possa agire in giudizio in rappresentanza di un'altra, occorre redigere una procura notarile (*pilnvara*) e segnalare nella colonna in cui si indica il fondamento della rappresentanza. Se il rappresentante è un avvocato abilitato (*zvērināts advokāts*), il mandato di rappresentanza deve essere confermato per contratto (*orderis*) e, qualora l'avvocato agisca per conto di una parte in causa, deve essere in possesso di una procura scritta (che, in tale caso, non deve essere firmata da un notaio). L'oggetto della controversia: il modulo deve indicare i diritti controversi e il rapporto giuridico tra l'attore e il convenuto, la cui esistenza o non esistenza deve essere confermata dal giudice, al quale l'attore chiede di tutelare i suoi diritti ed interessi ex lege.

Il metodo di calcolo dell'importo reclamato: il modulo per le controversie di modesta entità deve indicare il debito principale, ossia l'importo del debito al netto degli interessi e delle penali contrattuali, l'importo di eventuali penali contrattuali, gli eventuali interessi dovuti per contratto o per legge, e la somma di tutti i detti importi.

Il modulo deve indicare i fatti sui quali l'attore fonda la propria pretesa e le relative prove, i fondamenti normativi della rivendicazione e, infine, il provvedimento di cui l'attore chiede l'adozione.

La domanda deve essere firmata dall'attore o dal suo rappresentante o, qualora il giudice lo richieda, da entrambi. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti l'espletamento delle procedure relative all'esame preliminare stragiudiziale della causa, ove previsto dalla legge, e gli elementi di prova a sostegno dei fatti sui quali si fonda la pretesa.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche in merito all'assistenza legale nelle controversie di modesta entità. È possibile farsi rappresentare nell'ambito di una controversia di modesta entità.

Qualora l'attore desideri farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona e l'istanza sia presentata da un rappresentante, la domanda deve indicare il nome e il cognome, un numero d'identificazione personale e il recapito per la corrispondenza con il tribunale del rappresentante oppure, qualora il rappresentante sia una persona giuridica, occorre indicarne il nome, il numero di registrazione e la sede legale. Qualsiasi persona fisica può agire come rappresentante in un procedimento civile, purché abbia raggiunto 18 anni di età, non sia posta sotto tutela e non sia soggetta ad alcuna delle limitazioni specificate all'articolo 84 del codice di procedura civile. La persona che rappresenti in giudizio una parte in causa dovrà essere autorizzata ad agire per conto di quest'ultima con apposita procura notarile. Il rappresentato può autorizzare verbalmente un'altra persona ad agire in giudizio per suo conto e tale autorizzazione deve essere annotata nel verbale dell'udienza. Il rappresentante di una persona giuridica deve essere munito di una procura scritta o di documenti attestanti che si tratta di una persona delegata avente il diritto di rappresentare la persona giuridica in questione senza una speciale autorizzazione. Se il rappresentante è un avvocato abilitato, il mandato di rappresentanza deve essere confermato da un contratto e, se l'avvocato agisce per conto di una parte in causa, dovrà essere in possesso di una procura (che, in tale caso, non dovrà essere certificata da un notaio). Se una persona si fa rappresentare in giudizio, gli atti richiesti vengono firmati e presentati al giudice dal rappresentante che agisce per conto del rappresentato, nel rispetto dei poteri che gli sono stati conferiti con la procura.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

L'assunzione delle prove è regolata dalle disposizioni generali del codice di procedura civile. Di conseguenza, nelle controversie di modesta entità le prove possono essere assunte sotto forma di dichiarazioni delle parti o di terzi, testimonianze verbali, prove scritte e pareri degli esperti.

1.6 Procedura scritta

Il giudice avvia un procedimento relativo a una controversia di modesta entità sulla base di una domanda scritta. Un modulo attestante la posizione dell'attore viene inviato al convenuto assieme alla domanda e alle copie dei documenti allegati: tale invio determina il termine entro il quale il convenuto può inviare le proprie note, che è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui gli viene inviata la domanda. Il giudice informa inoltre il convenuto che la mancata costituzione di quest'ultimo non impedirà al giudice di statuire e che il convenuto può chiedere che si tenga un'udienza per discutere sul merito. Quando notifica i documenti alle parti, il giudice le informa dei loro diritti procedurali nonché della composizione del collegio giudicante, e spiega alle parti in che modo possono recusare il giudice. Il codice di procedura civile sancisce i diritti procedurali delle parti con riguardo alla preparazione del processo, che possono essere esercitati al più tardi entro 7 giorni dalla data prevista per la pronuncia del giudice.

La parte convenuta può redigere le note su un modulo approvato dal Consiglio dei ministri, tra quelli predisposti per le controversie di modesta entità di cui all'allegato al regolamento del Consiglio dei ministri n. 783 dell'11 ottobre 2011 (il modulo è reperibile sul portale della giustizia lettone: <http://likumi.lv/doc.php?id=237849>). Nelle note il convenuto deve fornire le seguenti informazioni:

l'indicazione del giudice al quale presenta le note;

nome, cognome, numero personale di identificazione e residenza dichiarata dell'attore (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); nel caso delle persone giuridiche, nome, la partita IVA e la sede legale;

nome, cognome, numero personale di identificazione, residenza dichiarata ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati del convenuto (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); per le persone giuridiche: nome, numero di registrazione e sede legale; il convenuto può inoltre indicare un recapito per la corrispondenza con il tribunale;

il numero di ruolo e l'oggetto della causa;

se riconosca in tutto o in parte il diritto reclamato;

i motivi in base ai quali si oppone alla pretesa e il fondamento giuridico dell'opposizione;

le prove a sostegno dell'opposizione;

la richiesta di assunzione delle prove;

se intende chiedere il risarcimento delle spese giudiziarie;

se intende chiedere il risarcimento delle spese relative alla preparazione della causa, indicando gli importi e allegando i relativi documenti giustificativi;

se intende chiedere lo svolgimento di un'udienza;

qualsiasi altra circostanza che il convenuto consideri rilevante per l'esame della causa;

altre eventuali richieste;

un elenco dei documenti allegati alle note;

data e luogo in cui è stata redatta la comparsa.

La parte convenuta può proporre una domanda riconvenzionale entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stato notificato il ricorso se: 1) è possibile effettuare una compensazione fra le pretese della domanda originale e quelle avanzate nella domanda riconvenzionale; 2) ammettere una domanda in via riconvenzionale può impedire l'accoglimento di tutte o alcune delle pretese avanzate con il ricorso iniziale; 3) la domanda riconvenzionale e il ricorso iniziale sono strettamente correlate e, qualora la domanda iniziale e quella proposta in via riconvenzionale vengano esaminate congiuntamente, la causa possa essere trattata più rapidamente e con maggiore correttezza. Il procedimento si svolgerà secondo le procedure previste per le controversie di modesta entità nel caso in cui anche la domanda riconvenzionale si qualifichi come tale, ossia qualora si mantenga al di sotto del valore limite e sia formulata conformemente ai criteri previsti per tali controversie.

Se la somma reclamata nella domanda riconvenzionale supera il valore limite fissato per le controversie di modesta entità o se la domanda riconvenzionale non ha ad oggetto il recupero di crediti pecuniari o alimentari, il giudice esaminerà la causa secondo il procedimento ordinario.

Se le parti non chiedono che la causa sia esaminata in un'udienza davanti a un giudice e qualora il giudice non ritenga necessario lo svolgimento di un'udienza, una controversia di modesta entità viene decisa in base alla procedura scritta; alle parti viene comunicata in tempo utile la data in cui potranno ottenere una copia della sentenza presso la cancelleria del tribunale. Si considera tale data come la data in cui viene predisposto il testo integrale della sentenza.

Il giudice esaminerà la causa nell'ambito di un'udienza in conformità delle norme di procedura ordinaria, se le parti ne hanno fatto richiesta o qualora reputi necessario lo svolgimento di un'udienza.

Se una persona interessata non ha la residenza né la dimora in Lettonia ma il suo indirizzo è noto, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari avvengono nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme di diritto internazionale vincolanti per la Lettonia e dalla normativa dell'Unione europea e, in particolare, secondo le modalità indicate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.7 Contenuto della decisione

La decisione è resa con la trasmissione di una copia alle parti interessate immediatamente dopo la predisposizione del testo integrale.

È possibile inviare una copia della decisione a mezzo di posta ordinaria o, se possibile, con altri mezzi, in conformità delle procedure sulla consegna e la notificazione degli atti giudiziari stabilite dal codice di procedura civile. Una copia della decisione viene notificata immediatamente dopo la predisposizione del testo integrale. La data di ricevimento della decisione non altera i termini processuali.

La decisione emessa in una causa di modesta entità è soggetta alle disposizioni ordinarie sul contenuto delle decisioni stabilite dal codice di procedura civile.

La decisione consta di quattro parti:

l'introduzione dichiara che la decisione viene resa nel nome della Repubblica di Lettonia e indica la data di emissione della decisione, il nome dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa, la composizione del collegio giudicante, il rappresentante della cancelleria che ha presenziato alla seduta, le parti in causa e l'oggetto della controversia;

la parte descrittiva della decisione contiene la pretesa dell'attore, l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto, le eccezioni sollevate e gli argomenti adottati dalle parti nelle loro memorie;

la motivazione della decisione contiene i fatti di causa accertati, le prove sulle quali sono basate le constatazioni del giudice e i motivi dell'eventuale rigetto di alcune prove. Nella motivazione sono inoltre inserite le disposizioni legislative e regolamentari applicate dal giudice, una valutazione giuridica dei fatti e le constatazioni svolte dal giudice in merito alla fondatezza/infondatezza della pretesa. Qualora il convenuto si conformi totalmente alla richiesta dell'attore, la motivazione farà unicamente riferimento al diritto applicato;

il dispositivo indica se il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, ovvero se la rigetta, in tutto o in parte, ed enuncia il contenuto sostanziale della decisione. Il dispositivo specifica inoltre chi deve sopportare le spese e in quale misura, un eventuale termine per l'esecuzione volontaria della decisione, il termine e le procedure per proporre impugnazione e la data in cui verrà predisposto il testo integrale della decisione.

Le parti possono impugnare una decisione resa in una controversia di modesta entità in base a uno qualsiasi dei motivi di impugnazione elencati nel codice di procedura civile.

1.8 Rimborso delle spese

Le controversie di modesta entità sono soggette alle regole generali sulle spese giudiziarie.

La decisione resa al termine del procedimento indica che la parte soccombente è tenuta a pagare le spese giudiziarie. Qualora la domanda sia accolta solo parzialmente, il convenuto sarà condannato a pagare le spese sostenute dall'attore in proporzione alle pretese accolte e l'attore sarà tenuto a rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto in proporzione alla parte soccombente della domanda. Non è previsto il rimborso delle imposte statali (*valsts nodeva*) per un ricorso complementare (*blakus sūdzība*) avente ad oggetto una decisione giudiziale o, nel caso di una decisione contumaciale, per una domanda in cui si chiede l'apertura di un nuovo procedimento.

Se l'attore ritira la domanda, dovrà rimborsare le spese sostenute dal convenuto. In tale caso, il convenuto non è tenuto a rimborsare le spese giudiziarie dell'attore; tuttavia, qualora l'attore ritiri la domanda perché il convenuto si è volontariamente conformato alla pretesa successivamente all'introduzione della domanda, su richiesta dell'attore il giudice può condannare la parte convenuta a pagare le spese giudiziarie dell'attore.

Analogamente, se una causa viene archiviata, il giudice può, su richiesta del convenuto, ordinare all'attore di pagare le spese giudiziarie del convenuto.

Qualora l'attore sia esentato dal pagamento delle spese giudiziarie, il convenuto potrà essere condannato a rimborsare le spese allo Stato, proporzionalmente alla parte della domanda che è stata accolta.

1.9 Possibilità d'impugnazione

È possibile impugnare (*apelācija*) la decisione di un organo giurisdizionale di primo grado nei seguenti casi:

il giudice è incorso in un errore di interpretazione o di applicazione di una norma sostanziale e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado;

il giudice ha violato una norma di procedura e tale violazione ha inficiato la decisione di primo grado;

il giudice ha commesso un errore nella valutazione dei fatti, delle prove o delle circostanze del caso di specie, e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado.

Se una controversia di modesta entità è stata trattata con procedura scritta, il termine di impugnazione inizia a decorrere dal giorno in cui viene predisposto il testo della decisione.

Oltre ai motivi di impugnazione specificati nel codice di procedura civile, un ricorso in cui si deduce che una sentenza è erronea deve indicare:

la norma di diritto sostanziale che sarebbe stata applicata o interpretata erroneamente dal giudice di primo grado o la norma di procedura che sarebbe stata violata, e in che modo tale errore avrebbe inficiato la decisione;

in relazione a quale fatto o prova il giudice di primo grado sarebbe incorso in un errore di valutazione, in che modo emergerebbe che la valutazione giuridica delle circostanze del caso di specie è erronea e come tale errore avrebbe inficiato la decisione.

Un giudice di primo grado decide se l'impugnazione può progredire: se l'impugnazione non è conforme ai requisiti stabiliti dal codice di procedura civile, se non sono state allegiate tutte le copie richieste o se non sono state fornite le traduzioni asseverate dell'impugnazione e dei documenti allegati, ove richiesto, il giudice fissa un termine per la rettifica delle carenze riscontrate.

Se le carenze vengono rettificate entro il termine stabilito, si considera che l'impugnazione è stata presentata il giorno in cui è stata depositata per la prima volta. In caso contrario, l'impugnazione si considera non presentata e viene restituita al ricorrente.

L'impugnazione che non sia firmata, che venga presentata da una persona sprovvista della necessaria autorizzazione o per la quale non siano stati versati gli oneri dovuti allo Stato sarà considerata irricevibile e verrà restituita al ricorrente. La decisione che rigetta un'impugnazione non è appellabile.

Dopo aver constatato che le procedure per la presentazione di un'impugnazione sono state correttamente espletate, il giudice di appello decide di avviare il procedimento di appello entro 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione; in taluni casi, tale decisione viene presa collegialmente da tre giudici.

Qualora riscontri la presenza di almeno uno dei possibili motivi di impugnazione, il giudice adotta la decisione di avviare il procedimento di appello e la notifica alle parti senza indugio, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

Se il giudice chiamato a decidere sulla ricevibilità di un'impugnazione ritiene che non vi sia luogo a procedere, la questione viene decisa collegialmente da tre giudici.

Se uno dei tre giudici designati ritiene che sussista almeno uno dei motivi richiesti per avviare un procedimento di appello, i giudici decidono di avviare il procedimento e notificano la decisione alle parti senza indugio.

Qualora i giudici decidano all'unanimità che non sussiste alcuno dei motivi richiesti per avviare il procedimento d'impugnazione, adottano la decisione di non luogo a procedere e la notificano alle parti senza indugio. La decisione è adottata nella forma di una risoluzione (*rezolūcija*) e non è impugnabile.

Le parti possono presentare le loro memorie in merito all'impugnazione entro 20 giorni dalla data in cui la corte d'appello notifica alle parti la decisione che conferma l'avvio del procedimento, e devono fornire un numero di copie pari al numero delle parti in causa.

Una parte può presentare un'impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica della decisione di avvio del procedimento. Se viene presentata un'impugnazione incidentale, la corte ne invia una copia alle altre parti del procedimento.

Le impugnazioni relative a controversie di modesta entità sono generalmente trattate con procedura scritta; le parti sono informate in tempo utile della data in cui potranno richiedere una copia della decisione presso la cancelleria della corte, della composizione del collegio giudicante e del loro diritto di ricusare un giudice. Si considera che una decisione è stata redatta il giorno in cui le parti possono ottenerne una copia presso la cancelleria. Tuttavia, ove la corte lo ritenga necessario, un'impugnazione relativa a una controversia di modesta entità può essere sottoposta a procedura orale.

La decisione resa in un procedimento di appello non è impugnabile per motivi di diritto e produce effetti dal momento in cui viene pronunciata o, qualora sia resa in un procedimento scritto, dal momento in cui ne viene predisposto il testo.

Ultimo aggiornamento: 08/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [lt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Lituania

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Il capo XXIV della parte IV del codice di procedura civile (*Civilinio proceso kodeksas*) della Repubblica di Lituania stabilisce la procedura relativa alle controversie di modesta entità.

Le controversie europee di modesta entità sono decise conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e questo tipo di controversie sono decise applicando le norme generali relative ai procedimenti per la risoluzione delle controversie con le eccezioni fissate dalla legge nazionale della Lituania che applicano la normativa dell'Unione europea e la legislazione internazionale in materia di procedimenti civili (*Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas*).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura in materia di controversie nazionale di modesta entità si applica alle controversie aventi valore non superiore a LTL 5 000 (approssimativamente EUR 1 450).

La procedura europea per le controversie di modesta entità si applica alle cause civili aventi valore non superiore a EUR 2 000. La procedura non si applica alle seguenti tipi di controversie: cause relative allo status o alla capacità d'agire di persone fisiche; diritti di proprietà derivanti da un matrimonio, obbligazioni alimentari, testamenti e successioni, fallimento, procedimenti relativi al salvataggio di imprese insolventi o di altre persone giuridiche, assicurazioni sociali, arbitrato, diritto del lavoro, beni immobili con l'eccezione delle azioni in danaro e della violazione della privacy, nonché dei diritti relativi alla persona, diffamazione inclusa.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura si applica dal 1° gennaio 2009, i procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono decisi dalle corti distrettuali ai sensi delle norme in materia di giurisdizione territoriale fissate nel codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, cioè dalle corti distrettuali delle città o dei distretti.

Nei casi specificati negli articoli 4, commi 3 e 5, comma 7 del regolamento (CE) n. 861/2007, il giudice deve informare l'attore/il convenuto che egli può presentare un ricorso/una comparsa di risposta non più tardi di 14 giorni dal ricevimento dell'avviso, conformemente a quanto stabilito nel codice di procedura civile della Lituania. Qualora l'attore/convenuto non presenti debitamente un ricorso alla corte entro il termine fissato nel paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è ritenuta non presentata e rinviata mediante ordinanza del giudice all'attore/convenuto. Un ricorso separato può essere introdotto contro un'ordinanza di questo tipo.

1.3 Moduli

I formulari sono forniti dagli organi giudicanti o possono essere scaricati dal sito Web dell'amministrazione delle corti nazionali <http://www.teismai.lt/en/> e dal sito Web dei servizi della corte <https://e.teismas.lt/lt/public/home/>.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Non è necessaria la presenza di un rappresentante legale/avvocato. La corte fornisce assistenza nella compilazione dei formulari, ma non fornisce consulenza sul merito della domanda.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

La raccolta delle prove è disciplinata dal capo XIII della parte II del codice di procedura civile.

1.6 Procedura scritta

Ai sensi della procedura per le controversie di modesta entità, il giudice che decide una causa può determinare egli stesso la forma e la procedura da applicarsi nelle udienze. Può essere tenuta un'udienza orale nel caso in cui almeno una parte non abbia fatto esplicita richiesta. Nel caso di una procedura scritta, le persone coinvolte nella causa non sono sentite e non presenti siano alle udienze. Le parti della causa sono notificate dell'avviamento di una procedura per iscritto ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del codice di procedura civile. Nel caso in cui una causa sia giudicata nel merito mediante una procedura scritta almeno sette giorni prima della data dell'udienza sono annunciati su uno speciale sito Web la data l'ora e luogo dell'udienza nonché la composizione della corte (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/), tranne nei casi specificati dal codice, nel qual caso le parti sono notificate sulla base di una procedura diversa. Le suddette informazioni sono fornite anche dagli uffici della corte.

1.7 Contenuto della decisione

Ai sensi della procedura nazionale relativa alle controversie di modesta entità, le decisioni della corte devono essere composte di una parte introduttiva e di una parte operativa e contenere una breve dichiarazione dei motivi.

1.8 Rimborso delle spese

Sulle controversie di modesta entità sono applicate spese processuali (*žyminis mokestis*) pari all'importo fissato all'articolo 80, comma 1, 1) del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania. Complessivamente ammonta al 3% dell'importo della controversia non è inferiore a LTL 50.

1.9 Possibilità d'impugnazione

L'articolo 29 della legge dispone che le decisioni dei tribunali lituani adottate ai sensi della procedura europea per le controversie di modesta entità possono essere appellate. La procedura di appello è disciplinata dagli articoli 301-303 del codice lituano di procedura civile. Conformemente all'articolo 307, comma 1 del codice, qualora esistano motivi di appello è possibile proporre appello entro 30 giorni dalla data della sentenza.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Controversie di modesta entità - Lussemburgo

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Oltre al procedimento europeo per le controversie di modesta entità istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, l'ordinamento lussemburghese prevede una procedura semplificata per il recupero dei crediti fino a un importo pari a 10 000 EUR (escludendo gli interessi e le spese), comunemente nota come "procedimento di ingiunzione" (*ordonnance de paiement*).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento di ingiunzione è possibile per il recupero dei crediti in denaro fino a un importo di 10 000 EUR, a condizione che il debitore sia domiciliato nel Granducato di Lussemburgo.

1.2 Applicazione del procedimento

Spetta al ricorrente decidere se avvalersi o meno di tale procedura per recuperare un credito, giacché ha anche la possibilità di citare il debitore a comparire (*citation*) dinanzi al giudice di pace.

Una delle differenze fra il procedimento di ingiunzione davanti al giudice di pace e l'istanza dinanzi al tribunale circondariale diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoria risiede nel fatto che il primo può sfociare nella pronuncia di una sentenza completa (*jugement*), mentre il procedimento davanti al tribunale circondariale può portare solo all'emanazione di un'ordinanza (*ordonnance*).

1.3 Moduli

La domanda per l'ottenimento di un'ingiunzione di pagamento è presentata alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace, con una semplice dichiarazione verbale o scritta.

La domanda deve contenere – pena la nullità – il cognome, il nome, la professione, e il domicilio o la residenza dell'attore e del convenuto, le cause e l'importo del credito, e la richiesta di un'ordinanza di pagamento condizionale.

Il creditore deve allegare o depositare tutti i documenti che possano giustificare l'esistenza e l'importo del credito nonché stabilirne la fondatezza.

Da un raffronto fra le disposizioni emerge che la dichiarazione delle motivazioni richiesta per le domande presentate al giudice di pace è meno dettagliata, poiché in tal caso è sufficiente enunciare l'importo e l'origine del credito.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La legge non prevede alcun obbligo, per gli ufficiali giudiziari o per i tribunali, di assistere le parti.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Sono applicabili le norme del diritto comune relative alle prove.

1.6 Procedura scritta

Se il debitore presenta opposizione e il creditore intende portare avanti il procedimento, è previsto obbligatoriamente un dibattimento in udienza pubblica.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze pronunciate nelle cause relative alle ingiunzioni di pagamento obbediscono alle stesse regole e agli stessi principi delle sentenze emesse secondo il procedimento ordinario.

1.8 Rimborso delle spese

Secondo il diritto lussemburghese, generalmente la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese, anche se il giudice può stabilire, con una decisione speciale e motivata, che la totalità o una frazione di queste siano a carico di un'altra parte. Se la parte vincitrice ha sostenuto delle spese procedurali, potrà esigere il rimborso delle stesse a carico dell'altra parte.

Contrariamente alle norme esistenti in altri paesi, nel diritto lussemburghese il rimborso degli onorari dell'avvocato non è sistematico. Difatti, le "spese" di cui all'articolo 238 del nuovo codice di procedura civile riguardano i costi degli ufficiali giudiziari, delle perizie, le indennità eventualmente pagate ai testimoni, i costi delle traduzioni, ecc. Tale termine non include tuttavia gli onorari degli avvocati.

Il giudice può tuttavia accordare alla parte vincitrice un'indennità destinata a compensare le spese del processo, fra cui quelle per l'avvocato. Ciò avviene in particolare quando appare iniquo lasciare a carico di una parte gli importi da essa sostenuti e non compresi nelle spese; in tali casi il giudice può condannare l'altra parte al pagamento della somma che egli determina.

La decisione di accordare o meno un'indennità di procedura è lasciata alla valutazione del giudice, così come l'importo di tale indennità.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Si applicano le norme del diritto comune. Le sentenze dei giudici di pace sono impugnabili quando è in gioco un importo che supera i 2000 EUR.

Link correlati

 [LEGILUX](#);

 <https://justice.public.lu/fr.html>

Ultimo aggiornamento: 10/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Ungheria

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Al di fuori della procedura prevista dal [regolamento \(CE\) n° 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità](#) (le cui modalità non disciplinate dal regolamento lo sono dagli articoli 598-602 della [legge n° CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile](#)), dal 1° gennaio 2018 nel diritto ungherese non vige alcuna procedura relativa alle controversie di modesta entità. In precedenza esisteva una siffatta procedura (denominata "delle controversie di modesta entità"), disciplinata dalla [legge n° III del 1952 relativa al codice di procedura civile](#), tuttavia essa è stata abrogata, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla legge n° CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile. Questo significa che dal 1° gennaio 2018 il diritto ungherese non contempla una normativa specifica applicabile alle controversie di modesta entità, per cui è d'uso seguire la procedura di diritto comune anche per tali controversie. Le vecchie disposizioni previste dalla legge n. III del 1952 relativa al codice di procedura civile restano tuttavia applicabili nei procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2018. Le informazioni qui di seguito riportate riguardano quindi esclusivamente le cause in corso avviate prima del 1° gennaio 2018.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura si applica per il recupero dei crediti esclusivamente pecuniari non superiori a un milione di HUF, se la procedura si è trasformata in contenzioso in seguito all'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento o se la controversia afferisce in principio alla procedura di ingiunzione di pagamento, ossia nei casi in cui:

- la domanda di ingiunzione di pagamento è respinta d'ufficio dal notaio e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito;
- il notaio mette fine mediante ordinanza alla procedura di ingiunzione di pagamento e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento viene applicato dai tribunali distrettuali (járásbíróság).

1.3 Moduli

Non sono previsti moduli di domanda per questa procedura, ma è disponibile un modulo per la procedura di ingiunzione di pagamento che precede tale atto e che è di competenza dei notai. Il modulo è disponibile sul [sito](#) della Camera nazionale dei notai ungheresi o presso gli studi notarili.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È possibile farsi rappresentare da un avvocato. Per agevolare la tutela dei diritti delle persone fisiche che non siano in grado di sostenere le spese del procedimento in ragione del loro reddito e della loro situazione economica, tali persone possono chiedere di essere totalmente o parzialmente esentate dalle spese di giudizio. Conformemente alla legge sulle spese processuali, le parti possono anche beneficiare di agevolazioni sulle spese giudiziarie (esenzione o diritto di differire il pagamento) e le persone in stato di bisogno possono beneficiare dell'assistenza di un consulente legale o di un avvocato ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, se necessario per far valere efficacemente i loro diritti.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Nei procedimenti di opposizione a un'ingiunzione di pagamento, il giudice comunica al convenuto, non più tardi dell'ordine di comparizione all'udienza, i fatti e le prove adottati dall'opponente. Il convenuto deve presentare le richieste probatorie entro la data della prima udienza. In deroga a tale regola, una parte può presentare una richiesta di prove in qualsiasi momento del procedimento se ottiene il consenso della parte avversa o se invoca un fatto, un elemento di prova o una decisione definitiva di una giurisdizione o di un'altra autorità, di cui abbia conoscenza o abbia appreso il passaggio in giudicato, successivamente al termine impartito di norma per la presentazione della richiesta di prove, senza addebito da parte sua e a condizione di fornirne prova sufficiente.

La parte che presenta una domanda aggiuntiva o una domanda riconvenzionale può presentare la richiesta di prove afferente al momento in cui è accolta la domanda in questione; nel caso dell'introduzione di un'eccezione di compensazione, la richiesta di prove relativa ai crediti presentati per ottenere una compensazione deve essere presentata contemporaneamente all'introduzione dell'eccezione. Le richieste di prove presentate ignorando tali regole sono respinte dal giudice. Negli altri casi si applicano le regole che disciplinano la prova di diritto comune.

1.6 Procedura scritta

Il giudice tiene anche un'udienza.

1.7 Contenuto della decisione

Il contenuto della sentenza è subordinato alle regole generali, a condizione che il dispositivo della sentenza sia seguito da informazioni destinate alle parti sulle menzioni obbligatorie relative all'impugnazione e alle conseguenze giuridiche della loro omissione.

1.8 Rimborso delle spese

Conformemente alle regole generali, si applica il principio secondo cui "chi perde paga".

1.9 Possibilità d'impugnazione

Le possibilità di impugnazione sono soggette a vari limiti; in particolare, i ricorsi possono essere proposti solo per gravi violazioni delle norme di procedura in primo grado o per applicazione erronea della normativa posta a fondamento della decisione di merito. Si applicano le norme ordinarie per quanto riguarda le modalità e i termini di ricorso, vale a dire che l'impugnazione deve essere depositata presso il tribunale che si è pronunciato in primo grado entro 15 giorni dalla notifica della sua decisione e viene esaminata dal tribunale regionale (törvényszék) competente.

Ultimo aggiornamento: 16/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [en](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Malta

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

La procedura specifica per le controversie di modesta entità è disciplinata dal capo 380 della legislazione maltese (Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità) nonché dalle leggi derivate n. 380.01, 380.02 e 380.03.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il *Tribunal għal Talbiet Żgħira* (tribunale delle controversie di modesta entità) è competente unicamente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro di valore non superiore a 3 494,06 EUR.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento ha inizio allorché la parte attrice compila l'apposito modulo, deposita il ricorso presso la cancelleria del tribunale, paga i corrispondenti diritti e chiede al tribunale di notificare il ricorso al convenuto. Dal momento della notifica il convenuto dispone di diciotto giorni per presentare una memoria di risposta. È anche ammessa la presentazione di un controricorso. Se il convenuto ritiene che sia un'altra persona a dover pagare per la richiesta dell'attore, deve indicare tale persona. Il cancelliere notifica alle parti la data e l'ora dell'udienza. Il giudice disciplina il procedimento nel tribunale conformemente alle regole di equità e assicura, nei limiti del possibile, che il caso sia esaminato e deciso rapidamente, lo stesso giorno in cui si tiene l'udienza, e che quest'ultima non si protragga oltre una seduta. Il giudice raccoglie le informazioni in ogni modo ritenuto utile e non può essere vincolato dalle regole sulla prova migliore o sulle "prove per sentito dire" se è convinto che gli siano state presentate prove abbastanza attendibili da permettergli di trarre una conclusione in merito alla causa di cui è adito. Il giudice si astiene, per quanto possibile, dal nominare esperti per ottenere prove peritali. Il giudice esercita gli stessi poteri del magistrato presso il Tribunale dei magistrati nell'esercizio della giurisdizione civile e, in particolare, ha il diritto di convocare testimoni e di sottoporli a giuramento.

1.3 Moduli

La parte attrice deve compilare il modulo contenuto nel primo allegato alla legge derivata n. 380.01 (norme relative al funzionamento dei tribunali delle controversie di modesta entità). Anche la risposta del convenuto deve essere redatta compilando l'apposito modulo contenuto, anche in questo caso, nel primo allegato della summenzionata legge.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Le parti possono essere assistite da qualsiasi persona, e non necessariamente da un avvocato o da un procuratore legale.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Le parti possono fornire prove di tipo orale, documentale o di entrambi i tipi. Un testimone può essere invitato a comparire in tribunale – al più tardi, tre giorni prima della data fissata per la sua deposizione – in un giorno e a un orario precisi, per rendere la sua testimonianza o fornire prove documentali. Se un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi al giudice, quest'ultimo può ordinare che il testimone sia messo agli arresti e sia condotto a testimoniare in un'altra data.

1.6 Procedura scritta

Il ricorso e la comparsa di risposta devono essere redatti per iscritto. La prova può essere documentale. Tuttavia, la comparizione dinanzi al giudice deve obbligatoriamente avvenire nelle date fissate da quest'ultimo.

1.7 Contenuto della decisione

Nella sentenza, il giudice deve indicare i motivi principali sui quali ha fondato la sua decisione. La sentenza deve contenere anche la decisione sulle spese.

1.8 Rimborso delle spese

Nella sua decisione, il giudice statuisce sulle spese che ciascuna parte dovrà sopportare. Tranne nel caso in cui le circostanze giustifichino la decisione contraria, la parte soccombente deve sopportare le spese della controparte. Le spese devono essere circoscritte ai costi direttamente sostenuti in relazione al procedimento dalla parte vincitrice. Nel caso di una richiesta frivola o vessatoria, il tribunale può ordinare al ricorrente di pagare al convenuto una penale non superiore a 232,94 EUR, a titolo di debito civile.

1.9 Possibilità d'impugnazione

I ricorsi avverso le decisioni del tribunale devono essere depositati presso la cancelleria della Corte d'appello (giurisdizione inferiore) entro diciotto giorni dalla data della decisione emanata dal giudice.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [nl](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Paesi Bassi

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Per le controversie di modesta entità è previsto un procedimento dinanzi alla sezione della circoscrizione del tribunale circondariale (*sector kanton van de rechtbank*). La procedura prevede l'introduzione del giudizio con un atto di citazione e stabilisce determinate semplificazioni procedurali. Il codice di procedura civile in vigore nei Paesi Bassi (*Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering*) non contiene disposizioni particolari in materia procedurale per i giudizi dinanzi al giudice della circoscrizione (*kantonrechter*).

Nelle cause transfrontaliere nell'ambito dell'Unione europea è altresì possibile ricorrere al procedimento europeo di regolamento delle controversie di modesta entità.

Il diritto dei Paesi Bassi comprende una legge di attuazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (legge del 29 maggio 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il giudice della circoscrizione è competente per:

le controversie del valore per un importo non superiore ai 25 000 euro;

le controversie del valore di importo indeterminato, nel caso in cui verosimilmente tale importo non superi i 25 000 euro;

Il giudice della circoscrizione statuisce inoltre sulle controversie in materia di diritto del lavoro, di locazione di immobili, di diritto delle agenzie pubbliche, di leasing e di compravendita ai consumatori, di contestazione di ammende per infrazione al codice della strada e in materia di contravvenzioni.

Il giudice della circoscrizione è altresì competente per le cause relative alle controversie di modesta entità a livello europeo. Il limite di valore per poter avviare un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è fissato a un importo massimo di 2 000 euro.

1.2 Applicazione del procedimento

Non esiste una procedura speciale da applicare per le controversie per le quali è competente il giudice della circoscrizione. In linea di principio, la norma che prevede come atto introduttivo del giudizio la citazione vale sia per il tribunale circondariale che per la sezione del tribunale per la circoscrizione. Una differenza rilevante tra i due tipi di procedura da applicare sta nel fatto che le parti possono avviare esse stesse il procedimento dinanzi al giudice della circoscrizione, mentre nelle altre cause (avviate dinanzi al tribunale circondariale) le parti devono farsi rappresentare da un avvocato. V. quesito 1.4 di cui sopra. Inoltre, per le cause avviate dinanzi alla sezione della circoscrizione è competente un giudice monocratico.

Per le controversie di modesta entità a livello europeo sono applicabili le disposizioni in materia di deposito di un ricorso.

1.3 Moduli

Il procedimento dinanzi al giudice della circoscrizione è avviato nella maggior parte dei casi con atto di citazione. Tale procedura è prevista per tutte le sezioni (tribunale circondariale e sezione della circoscrizione del tribunale). Le informazioni principali che figurano nella citazione sono le conclusioni (l'oggetto stesso dell'azione) e i mezzi probatori richiesti per suffragarle (gli elementi di fatto e di diritto sui quali si basano le conclusioni).

Il procedimento dinanzi al giudice della circoscrizione si caratterizza per i seguenti aspetti:

il convenuto viene citato dinanzi al tribunale circondariale A, ma per comparire dinanzi al giudice della circoscrizione con sede nel capoluogo A o in un altro luogo, indicato, che dipende dal tribunale A.

quando l'attore agisce tramite una persona munita di procura, il nome e il domicilio di quest'ultima devono figurare nell'atto introduttivo del giudizio.

Un'azione che rientra nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità viene avviato per mezzo del formulario A, che si può scaricare dal portale europeo della giustizia elettronica.

Il ricorso dev'essere depositato presso il giudice competente conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Per le controversie sottoposte al giudice della circoscrizione, le parti possono stare in giudizio senza essere rappresentate da un avvocato. Pertanto, non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato. Inoltre, le parti possono farsi assistere da una persona munita di procura che non dev'essere necessariamente un avvocato. V. il quesito 1.8 per quanto riguarda il rimborso delle spese di assistenza legale di un avvocato.

Anche nell'ambito di un procedimento europeo non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Si applica la normativa dei procedimenti ordinari in materia di mezzi probatori. Nei Paesi Bassi tali norme prevedono una discrezionalità massima per il giudice in materia di valutazione degli elementi di prova. V. altresì "Assunzione delle prove e mezzi di prova". Il regolamento (CE) n. 861/2007 succitato regola all'articolo 9 l'assunzione delle prove e i mezzi di prova nell'ambito dello svolgimento del procedimento europeo.

1.6 Procedura scritta

Per le sezioni competenti per le circoscrizioni esiste un regolamento di procedura rurale relativo al ruolo in materia civile. Gli atti redatti per iscritto possono essere depositati presso la cancelleria del tribunale circondariale (informazioni personali, indirizzo postale, numero di fax) prima della data dell'udienza prevista per il processo, ma anche il giorno stesso. Nel procedimento dinanzi alla sezione della circoscrizione, le conclusioni e gli atti possono essere formulati oralmente. La procedura europea prevede un procedimento scritto nel corso del quale se il giudice lo ritiene necessario oppure su istanza di parte, è possibile svolgere un procedimento orale.

1.7 Contenuto della decisione

Nella sentenza il giudice deve menzionare:

- i nomi e i domicili delle parti e le persone munite di procura o gli avvocati;
- lo svolgimento del procedimento;
- le conclusioni contenute nell'atto di citazione e le conclusioni delle parti;
- i motivi della decisione, menzionando i fatti e le considerazioni del giudice;
- la decisione finale del giudice;
- il nome del giudice e
- la data della pronuncia.

La sentenza è firmata dal giudice.

1.8 Rimborso delle spese

Per avviare un procedimento presso il giudice della circoscrizione è possibile che si debbano affrontare le seguenti spese: diritti di cancelleria, condanna alle spese e spese di assistenza legale.

I diritti di cancelleria sono imputabili alla parte che ha avviato il procedimento. Il relativo importo dipende dalla controversia. In pratica, l'avvocato anticipa l'importo suddetto, che successivamente va posto a carico dell'attore. Il giudice può condannare la parte che è dichiarata soccombente a sostenere le spese della controparte. Nel caso in cui non risulti una totale soccombenza di una delle parti, ciascuno sostiene le proprie spese. Il giudice può altresì condannare le parti a sostenere le spese di assistenza legale, le spese dei testimoni, le spese delle perizie, le spese di viaggio e di soggiorno, le spese di atti e altre spese stragiudiziali (<http://www.rechtspraak.nl/>).

La legislazione vigente nei Paesi Bassi offre talvolta ai più indigenti la possibilità di beneficiare di un contributo al pagamento delle spese di assistenza legale. Tuttavia, non è possibile beneficiare di un'assistenza legale in tutte le cause che si svolgono dinanzi al giudice della circoscrizione. Tuttavia, nel caso non sia indigente, il cittadino contribuisce altresì alle spese di assistenza legale in funzione della sua situazione finanziaria. La domanda d'intervento nelle spese di assistenza legale viene presentata dall'avvocato presso il Consiglio dell'assistenza giudiziaria. Tale punto è regolato dalla legge sull'assistenza giuridica. Quest'ultima comprende anche al capo III A, le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria nelle cause transfrontaliere nell'ambito dell'UE, disposizioni che recepiscono la direttiva 2003/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere (<http://www.rvr.org/>).

1.9 Possibilità d'impugnazione

Le decisioni prese dalla sezione del tribunale della circoscrizione possono essere oggetto di un'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello (*gerechtshof*). Si può impugnare la sentenza soltanto nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 1 750 euro. L'impugnazione va presentata nei tre mesi successivi alla pronuncia del giudice. Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità non è possibile impugnare una decisione del giudice della circoscrizione.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il diritto austriaco non contempla procedure apposite per i crediti di modesta entità. Il codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede soltanto una procedura semplificata per talune azioni proposte dinanzi ai tribunali distrettuali. Di norma, esistono disposizioni processuali speciali o una procedura semplificata per le controversie di carattere esclusivamente patrimoniale che ricadono nella competenza dei tribunali distrettuali (importo controverso sino a 15 000 EUR, portato a 20 000 EUR dal 1° gennaio 2015 e a 25 000 EUR dal 1° gennaio 2016). Talune semplificazioni procedurali possono essere applicate nei casi vertenti in materia di lavoro e sicurezza sociale, a prescindere dal valore controverso.

Di norma, le suddette semplificazioni trovano applicazione alle controversie di valore sino a 1 000 EUR (v. punto 1.5) o sino a 2 700 EUR (v. punto 1.9).

1.2 Applicazione del procedimento

Le disposizioni specifiche previste dal diritto processuale austriaco per i crediti di valore contenuto sono vincolanti e non possono essere derogate dalle parti. Né il giudice, né le parti possono quindi assoggettare l'azione a procedimento "ordinario".

1.3 Moduli

Posto che in Austria non è prevista una procedura specifica per i crediti di importo ridotto, non esistono neppure particolari formulari per essi.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

In Austria non è necessario ricorrere all'assistenza di un legale per le controversie di valore sino a 5 000 EUR. I giudici possono fornire assistenza alle parti che non si avvalgono dell'assistenza di un legale, nel senso che devono ammonire le parti circa i loro diritti e obblighi processuali e circa le conseguenze delle loro azioni e omissioni. Le parti possono presentare la loro domanda verbalmente dinanzi al tribunale distrettuale competente o dinanzi al tribunale distrettuale del loro luogo di residenza. Se una domanda scritta presentata da una parte che non si avvale dell'assistenza di un legale non è corretta, il giudice fornisce alla parte adeguata consulenza e assistenza. L'imparzialità del giudice non deve esserne compromessa.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

In caso di domande di valore sino a 1 000 EUR, il giudice può non tener conto della prova offerta dalla parte se risulta eccessivamente difficile chiarire pienamente tutte le circostanze rilevanti. Tuttavia, anche in questo caso il giudice deve adottare in buona fede una decisione non arbitraria sulla base delle risultanze dell'intero procedimento. Tale decisione può essere riesaminata nelle successive fasi d'appello.

1.6 Procedura scritta

La legge austriaca non autorizza una trattazione interamente per iscritto della causa. In Austria non esistono tuttavia limiti alla prova e le dichiarazioni dei testimoni possono essere presentate per iscritto. Tale prova è però trattata come prova documentale piuttosto che come testimonianza.

1.7 Contenuto della decisione

Quando è resa verbalmente, il codice di procedura civile austriaco prevede requisiti meno stringenti per la copia scritta della sentenza, a prescindere dall'importo controverso. Se la sentenza è stata pronunciata verbalmente dinanzi a entrambe le parti e nessuna di esse la impugna tempestivamente, il tribunale emette una "copia per estratto della sentenza" limitata ai principali motivi di decisione.

1.8 Rimborso delle spese

In base al diritto austriaco, le spese del procedimento civile sono di norma rimborsate in ragione del grado di successo. Sia le spese giudiziali che le spese legali sono direttamente collegate all'importo controverso. Di norma, quindi, un importo controverso inferiore comporterà spese giudiziali e spese legali più contenute. Posto che le spese sono indicate negli atti e nelle disposizioni in base alla tariffa, è possibile contenere i costi per le domande di valore ridotto. Non esistono tuttavia regole speciali per tali tipologie di domanda.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Nei procedimenti in materia di crediti di piccola entità la legge austriaca ammette soltanto un limitato diritto di impugnazione. Nei procedimenti riguardanti i crediti sino a 2 700 EUR l'impugnazione è ammessa soltanto in punto di diritto o per ragioni di invalidità (errori di procedura estremamente gravi). Errori processuali di altra natura non possono essere contestati, allo stesso modo degli accertamenti di fatto e della valutazione compiuta dal giudice di primo grado. Si applicano quanto al resto le regole del procedimento "ordinario".

Ultimo aggiornamento: 11/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [Pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Portogallo

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

L'ordinamento portoghese prevede un procedimento speciale semplificato applicabile alle controversie cui si riferisce la presente domanda.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento semplificato speciale per esigere l'adempimento di obblighi pecuniari considerati di scarso valore o derivanti da operazioni commerciali si applica agli importi che non superino i 15 000,00 EUR.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento è facoltativo.

1.3 Moduli

Nell'ordinamento portoghese non vi sono moduli per le azioni dichiarative.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il regime di assistenza legale si applica a tutte le istanze a prescindere dalla natura della causa.

Nelle cause di valore pari o inferiore a 5 000 EUR, se le parti non hanno nominato un rappresentante legale o se questi non si presenta all'udienza in cui si svolge il contraddittorio e viene pronunciata la sentenza, è il giudice che procede all'interrogatorio dei testimoni.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Per quanto riguarda la raccolta di prove questo procedimento prevede disposizioni meno rigorose e più flessibili rispetto alla normale azione dichiarativa.

L'intento di ridurre il livello di rigore e aumentare la flessibilità si traduce nelle seguenti regole istruttorie:

- a) le prove vengono presentate all'udienza. Le parti possono presentare soltanto tre testimoni se l'importo da recuperare è inferiore a 5 000 EUR, o cinque testimoni negli altri casi. Tuttavia, non sono ammessi più di tre testimoni per ciascuno dei fatti che si vogliono provare, prescindendo dai testimoni che abbiano dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti;
- b) l'udienza si svolge entro trenta giorni. Se il valore dell'azione è inferiore a 5 000 EUR non è necessario stabilire una data in accordo con gli eventuali rappresentanti legali;
- c) se il valore dell'azione è inferiore alla soglia suddetta, l'assenza di una delle parti, anche nel caso che sia giustificata, non è motivo di rinvio dell'udienza, né lo è l'assenza dei rappresentanti legali, sebbene sia giustificata;
- d) se il valore della causa è superiore alla soglia suddetta ed è necessario rinviare l'udienza, questa avrà luogo entro i successivi trenta giorni. Non è consentito un secondo differimento;
- e) se il giudice, per decidere adeguatamente, ritiene indispensabile condurre ulteriori indagini, sospende l'udienza al momento ritenuto più opportuno e stabilisce una data per le indagini, tenendo conto che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni;
- f) la prova periziale è sempre presentata da un unico perito;
- g) dopo la presentazione delle prove, ciascuno dei rappresentanti legali può procedere ad una breve arringa.

1.6 Procedura scritta

Questo procedimento si svolge oralmente, come gli altri.

1.7 Contenuto della decisione

Le norme relative al contenuto della sentenza sono più flessibili, poiché la motivazione deve sempre essere sintetica, ossia chiara e concisa.

Inoltre, il giudice non deve scrivere la sentenza, ma la detta direttamente perché sia passata agli atti.

Anche la decisione giudiziaria da pronunciare nel caso che il convenuto, citato personalmente, non presenti contestazioni, ha una struttura molto più snella, in quanto l'unica azione del giudice, che avrà gli effetti di una sentenza, consiste nel conferire forza esecutiva alla domanda, salvo quando vi siano le condizioni per un'eccezione dilatoria o qualora la domanda sia manifestamente irricevibile.

Le eccezioni dilatorie (vizi procedurali tanto rilevanti che impediscono al giudice di statuire sulla domanda e lo inducono quindi ad assolvere il convenuto) oppure il rigetto della domanda dell'attore in quanto manifestamente infondata, sono possibili soltanto se assumono carattere evidente.

1.8 Rimborso delle spese

Non esistono restrizioni.

Entro cinque giorni dalla pronuncia della decisione finale, le parti aventi diritto al rimborso delle spese inviano le rispettive note integrative al tribunale, affinché le inoltri alla parte soccombente.

La nota deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome della parte, numero della causa, nome del rappresentante legale o dell'ufficiale giudiziario;
- b) in una rubrica separata, gli importi versati dalla parte a titolo di spese processuali;
- c) in una rubrica separata, gli importi versati a titolo di spese;
- d) in un'ulteriore voce di spesa si indicano gli onorari dei rappresentanti legali, tranne nel caso in cui tali importi siano superiori al 50% delle spese giudiziarie totali sostenute dalla parte soccombente e dalla parte vincitrice;
- e) indicazione della somma da ricevere.

Le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 540 del codice di procedura civile.

In conformità delle disposizioni del codice civile, la parte soccombente è tenuta a pagare i seguenti importi a titolo di rimborso spese:

- a) importi relativi alle spese di giudizio della parte vittoriosa, in proporzione alla retribuzione;
- b) gli importi versati dalla parte vittoriosa a titolo di spese;
- c) il 50% delle spese giudiziarie totali pagate dalla parte soccombente e dalla parte vittoriosa, a titolo di rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per gli onorari del rappresentante legale, su presentazione della suddetta nota integrativa;.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Non vi sono norme proprie relative ai ricorsi in questo tipo di procedimento, poiché non vi sono esclusioni o limitazioni specifiche della possibilità di presentare ricorso. I ricorsi sono o meno ricevibili in conformità delle disposizioni generali.

Related links

Per informazioni supplementari si possono consultare i seguenti siti:

<https://dre.pt/web/guest/home> - normativa online;

<http://www.itij.mj.pt/> - banche dati giuridiche;

<http://www.dgaj.mj.pt/> - Direzione generale per l'amministrazione della giustizia (informazioni sui dati di contatto degli organi giurisdizionali, sulle rispettive competenze territoriali e accesso alla pagina degli ufficiali giudiziari).

Ultimo aggiornamento: 14/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Romania

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Gli articoli da 1025 a 1032 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013, disciplinano in modo specifico questa **procedura per le controversie di modesta entità**.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

L'articolo 1025 del nuovo codice di procedura civile **indica** che il valore della domanda, non tenendo conto degli interessi, delle spese e delle altre entrate accessorie, non può essere superiore a 10 000 RON alla data di introduzione dell'azione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione (*ratione materiae*), la **procedura per le controversie di modesta entità non si applica** in materia fiscale, doganale o amministrativa e neppure per quanto riguarda la responsabilità dello Stato in caso di omissioni o di atti commessi nell'esercizio dell'autorità pubblica.

Analogamente, la procedura non si applica alle controversie relative a: stato civile o capacità delle persone fisiche, diritti patrimoniali derivanti da rapporti familiari, successioni, fallimenti, concordato preventivo, alla procedura per la liquidazione della società insolventi e delle altre persone giuridiche o ad altre procedure simili, sicurezza sociale, diritto del lavoro, locazioni di immobili, tranne per quanto riguarda le procedure relative a domande di denaro, arbitrato, minacce al diritto, rispetto della vita privato o ai diritti della personalità.

1.2 Applicazione del procedimento

Nell'ambito del nuovo codice di procedura civile **la procedura per le controversie di modesta entità riveste carattere alternativo**. L'attore ha la possibilità di scegliere tra la **procedura per le controversie di modesta entità** e la procedura ordinaria. Qualora egli adisca il giudice di una controversia, quest'ultima sarà trattata conformemente alla procedura ordinaria, salvo che l'attore solleciti espressamente, al più tardi durante la prima udienza, l'applicazione della procedura speciale. Quando la domanda non può essere trattata conformemente alle disposizioni previste per la **procedura per le controversie di modesta entità**, il giudice ne informa l'attore e qualora quest'ultimo non ritiri la sua domanda, essa di una procedura di diritto comune. Per le cause di primo grado è competente il tribunale circondariale (*judecātorie*). La competenza territoriale è fissata secondo le regole del diritto comune.

1.3 Moduli

Esiste un formulario standard obbligatorio per la procedura relativa alle controversie di modesta entità, previsto dall'ordinanza n. 359/C del ministro della giustizia del 29 gennaio 2013, relativa all'autorizzazione dei formulari utilizzati nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità prevista agli articoli da 1025 a 1032 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile. I formulari standard regolamentati sono i seguenti: formulario di domanda, il formulario per completare e/o rettificare il formulario di domanda e il formulario di risposta.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Nei limiti dell'esercizio del ruolo attivo del giudice e senza particolarità per questo tipo di cause.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Il giudice può autorizzare altri elementi di prova oltre quelli prodotti dalle parti. Tuttavia, non saranno autorizzati gli elementi di prova la cui produzione in giudizio comporta spese sproporzionate rispetto al valore della causa o della domanda riconvenzionale.

1.6 Procedura scritta

L'articolo 1028 e seguenti del nuovo codice di procedura civile dispongono che il ricorrente dia inizio alla procedura per controversie di modesta entità completando il formulario di domanda e presentandolo o trasmettendolo al giudice competente, mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la trasmissione all'autorità competente e dia conferma della sua ricezione. Al formulario di domanda è necessario allegare o trasmettere anche le copie degli atti che il ricorrente intende utilizzare. Se le informazioni fornite dal ricorrente non sono sufficientemente chiare o sono inappropriate o se il formulario di domanda non è compilato correttamente, il giudice, tranne le situazioni in cui la domanda sia manifestamente non fondata o inammissibile, concede al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare il formulario o di fornire informazioni o atti supplementari. La domanda è rigettata qualora essa sia manifestamente infondata o inammissibile. Se il ricorrente non completa o non rettifica il formulario di domanda entro il termine fissato dal giudice la sua domanda viene annullata.

La procedura nel caso di controversie di modesta entità è una procedura scritta e si svolge integralmente in camera di consiglio. Il giudice può ordinare la comparizione delle parti qualora lo ritenga necessario o su richiesta di parte. Il giudice può rifiutare una simile domanda qualora consideri che, tenuto conto delle circostanze di causa, non sono necessari interventi orali. Il rifiuto è motivato per iscritto e non può costituire oggetto di ricorso separato. Una volta ricevuto il formulario di domanda correttamente compilato, il giudice trasmette immediatamente al difensore il formulario di risposta con la copia del formulario di domanda e le copie degli atti prodotti dal ricorrente.

Entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione degli atti il convenuto produce o presenta il formulario di risposta debitamente compilato nonché le copie degli atti di cui intende avvalersi. Il convenuto può rispondere con qualsiasi altro mezzo idoneo, senza utilizzare il formulario di risposta. Il giudice trasmette immediatamente al ricorrente le copie della risposta del convenuto, la domanda riconvenzionale, se necessario, nonché le copie della risposta del convenuto. Se il convenuto ha formulato una domanda riconvenzionale, il richiedente presenta o trasmette entro 30 giorni successivi alla notifica di quest'ultima il formulario di risposta debitamente compilato o risponde mediante altro mezzo. La domanda riconvenzionale che non può essere trattata nell'ambito di questa procedura viene separata dal fascicolo processuale ai sensi del diritto processuale civile. Il giudice può chiedere alle parti di fornire maggiori informazioni entro un termine fissato, che non può superare i 30 giorni successivi alla ricezione della risposta del convenuto o, secondo i casi, della ricorrente. Nel caso in cui il giudice abbia fissato un termine per la comparizione delle parti, queste ultime devono essere citate. Ogni qualvolta che il giudice fissa un termine per il compimento di un atto processuale, ne informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto del termine.

Il giudice pronuncia sentenza entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le informazioni necessarie o, secondo il caso, all'udienza orale. In assenza di risposta della parte entro il termine fissato, il giudice decide sulla domanda principale o sulla domanda riconvenzionale sulla base di quanto contenuto nel fascicolo processuale. La sentenza pronunciata in primo grado è esecutiva dalla data della sua pronuncia ed è comunicata alle parti.

1.7 Contenuto della decisione

No

1.8 Rimborso delle spese

L'articolo 1031 del nuovo codice di procedura civile prevede che la parte soccombente sia condannata, a domanda dell'altra parte, alle spese. Tuttavia il giudice non concede alla parte vittoriosa il rimborso delle spese che non erano indispensabili o che erano sproporzionate rispetto al valore della causa.

1.9 Possibilità d'impugnazione

L'articolo 1032 del nuovo codice di procedura civile prevede che la sentenza del tribunale circondariale (*judecātorie*) possa essere appellata davanti al tribunale, entro 30 giorni successivi alla comunicazione. In caso di motivi debitamente giustificati il giudice d'appello può sospendere l'esecuzione a condizione che sia versata una cauzione del 10% del valore della causa. La sentenza del giudice d'appello è comunicata alle parti ed è definitiva.

Ultimo aggiornamento: 31/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Slovenia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

L'ordinamento sloveno prevede un procedimento specifico per le controversie di modesta entità, la cui disciplina è contenuta nel capitolo 30 del codice di procedura civile (*Zakon o pravdnem postopku, ZPP*).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Ai sensi delle disposizioni del ZPP, per controversia di modesta entità s'intende una causa avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro il cui valore non sia superiore a 2.000 EUR. In materia commerciale si considera di modesta entità una controversia in cui il valore reclamato non sia superiore a 4.000 EUR. Le controversie di modesta entità includono anche le cause che non hanno per oggetto una somma di denaro e nelle quali l'attore ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare, invece della soddisfazione della richiesta, un importo in denaro non superiore a 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie

commerciali) e le cause riguardanti la consegna di beni mobili in cui l'importo dichiarato dall'attore non superi 2.000 EUR (4.000 EUR per le controversie commerciali). Le controversie di modesta entità non includono le cause riguardanti i beni immobili, il diritto d'autore, la tutela o l'uso di brevetti e marchi, o il diritto di utilizzare una denominazione commerciale, né le controversie relative alla protezione della concorrenza o alle turbative della proprietà.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento è applicabile nei casi descritti al punto 1.1. Il procedimento per le controversie di modesta entità si svolge dinanzi al tribunale circondariale (*okrajno sodišče*), tranne nel caso delle controversie commerciali, per le quali è competente il tribunale distrettuale (*okrožno sodišče*).

1.3 Moduli

Esistono appositi moduli unicamente per le controversie di modesta entità avviate da una parte sulla base di un atto autentico. Un modulo compilato può essere presentato per via elettronica al seguente indirizzo: <https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html>. Tale caso include le procedure di esecuzione avviate sulla base di un atto autentico che, a seguito della presentazione di un ricorso debitamente circostanziato, proseguono, come nel caso di un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento. A parte tali casi, non esistono moduli che siano stati appositamente preparati per le controversie di modesta entità, allo scopo di aiutare le parti ad avviare il procedimento.

Per informazioni più dettagliate sulle possibilità di presentare una domanda per via elettronica si veda la voce "Trattamento automatizzato".

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato, che verrà loro concesso qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla legge sul gratuito patrocinio (*Zakon o brezplačni pravni pomoči*, ZBPP).

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Nel procedimento relativo alle controversie di modesta entità, l'attore deve esporre i fatti e addurre le prove nell'atto introduttivo dell'azione, mentre il convenuto è tenuto a farlo nella memoria di difesa. Successivamente, ognuna delle parti può inoltrare una memoria preparatoria. I fatti e le prove presentati in memorie scritte che sono depositate tardivamente non sono presi in considerazione. Il termine per la presentazione di una memoria difensiva o preparatoria è di otto giorni.

1.6 Procedura scritta

Il procedimento per le controversie di modesta entità è applicabile unicamente nel caso di azioni avviate con atto scritto. Il giudice può limitare a sua discrezione la durata e la portata della fase di istruzione probatoria, in modo tale da stabilire un equilibrio tra l'esigenza di assicurare una tutela adeguata dei diritti delle parti e l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi del procedimento.

1.7 Contenuto della decisione

La sentenza su una controversia di modesta entità è pronunciata subito dopo il dibattimento. Una decisione scritta comprende una parte introduttiva, una parte dispositiva, una motivazione e l'esposizione dei principi giuridici applicati. Il giudice può emettere una sentenza con motivazioni svolte approfonditamente o una sentenza con motivazioni sommarie.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese del procedimento vengono decise sulla base delle spese sopportate dalla parte vincitrice – nel senso che la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla controparte.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Le parti possono presentare ricorso contro una sentenza di primo grado o un'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità entro otto giorni e soltanto a motivo di gravi violazioni delle norme di procedura civile di cui all'articolo 339, secondo comma, ZPP e in caso di violazione del diritto sostanziale. Nelle controversie di modesta entità in materia commerciale, solo la parte che abbia dichiarato l'intenzione di proporre appello può impugnare la decisione. Non è prevista la revisione nell'ambito di un tale procedimento e i motivi per ordinare la ripetizione di una procedura sono limitati.

Link correlati

<http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov>

<http://www.sodisce.si/>

<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs>

<http://www.pisrs.si/Pis.web/>

Ultimo aggiornamento: 08/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Slovacchia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Non esiste una procedura specifica per le controversie di modesta entità, che sono disciplinate dalle disposizioni generali sul processo civile. Per quanto riguarda le pretese di valore inferiore a 2000 EUR non si tengono udienze, ma esse vengono decise con un semplice accertamento.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sul processo civile.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura inizia con un'istanza, analogamente a qualsiasi atto introduttivo del processo civile.

1.3 Moduli

Non è obbligatorio l'uso di un formulario specifico.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Le parti ricevono assistenza conformemente all'obbligo generale per i giudici di rendere edotte sempre le parti dei loro diritti e obblighi processuali, nonché della possibilità di avvalersi di un avvocato o di contattare il Centro per la consulenza legale (*Centrum právnej pomoci*).

<http://www.centrumpravnejpomoci.sk/>

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali sui processi civili.

1.6 Procedura scritta

Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.

1.7 Contenuto della decisione

Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.

1.8 Rimborso delle spese

Si applicano le stesse norme analogamente agli altri processi civili.


Il giudice determinerà alle spese processuali a carico delle parti in funzione dell'esito della controversia. Nel caso in cui la parte sia stata vincitrice soltanto parzialmente, le spese processuali saranno determinate su base pro rata o il giudice potrà anche ritenere che nessuna delle parti debba supportare le spese processuali. Se una parte è processualmente responsabile dell'interruzione del processo, il giudice assegnerà il pagamento delle spese processuali all'altra parte. Se una parte è responsabile delle spese processuali in cui l'altra parte non sarebbe incorsa, il giudice assegnerà il rimborso di queste spese alla controparte. Eccezionalmente il tribunale non concede il rimborso delle spese processuali se esistono motivi degni di attenzione particolare.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Una parte ha la possibilità di proporre appello contro una sentenza analogamente alla procedura prevista per il processo civile ordinario. L'appello è proposto dinanzi al tribunale che ha emesso la sentenza impugnata entro 15 giorni dal deposito della sentenza.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Controversie di modesta entità - Finlandia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

La legislazione attualmente vigente in Finlandia non contiene norme procedurali in funzione dell'entità dell'importo rivendicato dal ricorrente. Tuttavia, il ricorso a un'adeguata tipologia di procedimento può essere disposto per una determinata causa in ragione della sua natura. Una causa segue tutti i diversi gradi previsti per un procedimento legale completo solo se ciò è necessario e se le parti vi hanno interesse. Una causa può, ad esempio, essere definita da un singolo giudice, senza un'udienza preliminare o mediante una procedura interamente per iscritto. Anche i procedimenti civili di volontaria giurisdizione seguono una loro specifica procedura. Le richieste non contestate sono trattate seguendo la procedura semplificata descritta in precedenza (si vedano le voci "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia" e "Trattamento automatizzato – Finlandia").

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Come osservato sopra, il valore monetario della richiesta è irrilevante. La tipologia di procedimento dipende dalla natura della causa.

1.2 Applicazione del procedimento

Nell'ambito delle controversie civili, i procedimenti sono introdotti dinanzi a un *käräjäoikeus* (tribunale di circoscrizione) mediante atto di citazione scritto. Le richieste non contestate possono essere presentate anche per via elettronica (si veda la voce "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia").

1.3 Moduli

A livello nazionale non sono stati predisposti dei formulari, ad eccezione di quello impiegato per comunicare l'intenzione di impugnare una decisione del tribunale di circoscrizione. Presso taluni tribunali di circoscrizione sono in uso formulari per specifiche comunicazioni: in genere, si tratta di un modulo di richiesta e di un modulo di replica. L'uso dei formulari non è obbligatorio.

Le richieste non contestate possono essere presentate anche per via elettronica (si veda la voce "Procedure di ingiunzione di pagamento – Finlandia").

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se necessario, le cancellerie degli organi giurisdizionali forniscono consulenza sugli aspetti procedurali.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Se la domanda non è contestata, non sono richiesti elementi di prova. Ove si ricorra a un procedimento esclusivamente in forma scritta, sono esaminate soltanto le prove documentali. Non esistono disposizioni speciali contenenti specifiche regole in materia di acquisizione delle prove per le controversie di modesta entità.

1.6 Procedura scritta

Una causa può essere decisa senza trattazione orale, sulla base delle sole prove documentali. Le cause in materia di volontaria giurisdizione sono sempre decise in questo modo. Una causa concernente crediti contestati può essere definita sulla base di prove esclusivamente documentali solo se la natura della causa è tale da non richiedere un'udienza principale e nessuna delle parti si oppone a una trattazione scritta.

1.7 Contenuto della decisione

Non esistono disposizioni speciali volte a disciplinare il contenuto delle sentenze riguardanti le controversie di modesta entità.

1.8 Rimborso delle spese

Di norma, la parte soccombente è condannata a rimborsare tutte le spese legali ragionevoli sostenute dalla sua controparte al fine di adottare le misure necessarie nel caso di specie. Sono stati tuttavia fissati dei tetti agli importi da rimborsare in caso di domande non contestate e nelle cause in materia di locazione ad uso abitativo. L'importo massimo delle spese che il convenuto soccombente può essere chiamato a rimborsare all'attore è definito in tali casi sulla base di un tariffario.

1.9 Possibilità d'impugnazione

La natura della controversia non incide sul diritto all'impugnazione. Il procedimento d'impugnazione è lo stesso per tutte le cause. Entro un determinato termine deve essere comunicata l'intenzione di impugnare la decisione del tribunale di circoscrizione e le impugnazioni sono trattate dalla *hovioikeus* (corte d'appello).

Ultimo aggiornamento: 07/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Controversie di modesta entità - Svezia

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, esiste un procedimento specifico per le controversie civili di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento specifico per le controversie civili di modesta entità viene applicato dalle giurisdizioni ordinarie di primo grado (*tingsrätt*, tribunali distrettuali) quando il valore della domanda è inferiore ad un certo valore di soglia, pari attualmente (dal 2019) a 23 250 SEK. Il valore di soglia non è un importo stabilito per legge, ma è connesso alla cosiddetta unità di base del prezzo. In altre parole, il valore di soglia viene calcolato tenendo conto dell'andamento dei prezzi.

1.2 Applicazione del procedimento

Tale procedimento non è applicabile solo a determinati tipi di controversie, ad esempio le cause civili concernenti i consumatori. Secondo i criteri vigenti, deve trattarsi di un'azione di diritto privato e il valore della causa deve essere inferiore a un valore di soglia. Il procedimento in questione non può essere utilizzato nelle controversie in materia di diritto di famiglia.

1.3 Moduli

Non esiste un modulo per avviare il procedimento relativo alle controversie di modesta entità. Esiste un modulo per la citazione in giudizio, che può essere utilizzato a prescindere dall'importo in causa. Tale modulo è disponibile sul sito web della *Domstolsverket* (l'Amministrazione giudiziaria svedese) (<http://www.domstol.se/>) in [svedese](#) e [inglese](#).

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Se la domanda deve essere presentata dinanzi a un tribunale distrettuale (*tingsrätt*), è possibile ottenere assistenza per avviare il procedimento. Le autorità nazionali sono soggette per legge a un obbligo generale di servizio. Tale obbligo implica che si possa telefonare o recarsi presso un tribunale distrettuale, ad esempio, e ottenere una consulenza generale sulla procedura e sulle relative norme. Inoltre, il presidente del tribunale ha l'obbligo di garantire, durante la preparazione della causa e tenendo conto della natura del caso, che vengano chiarite le questioni oggetto della controversia e che le parti specifichino ciò che intendono far valere in giudizio. In pratica, il giudice adempie i suoi obblighi tramite domande supplementari e osservazioni.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Non esistono norme speciali per le controversie di modesta entità. Ciò significa che le prove possono essere presentate sia oralmente sia per iscritto. Le deposizioni testimoniali scritte sono ammesse solo in talune situazioni particolari. Ulteriori informazioni sulle norme svedesi in materia di assunzione delle prove sono reperibili al [seguito indirizzo](#).

1.6 Procedura scritta

Il giudice può pronunciarsi esclusivamente sulla base di una procedura scritta. Questa possibilità viene utilizzata quando il procedimento orale non risulta necessario nell'ambito dell'istruttoria e non viene richiesto da alcuna delle parti.

1.7 Contenuto della decisione

Non esistono norme specifiche che disciplinino le decisioni relative alle controversie di modesta entità. Le seguenti regole si applicano a tutti i procedimenti civili, comprese le decisioni sulle cause di modesta entità. La decisione deve essere resa per iscritto e contenere le seguenti informazioni, in capi distinti: l'indicazione del giudice nonché la data e il luogo della deliberazione; l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti o difensori, il dispositivo, le asserzioni e gli argomenti delle parti e i fatti sui quali si basano nonché la motivazione della decisione, comprese le informazioni relative agli elementi che sono stati dimostrati nel processo.

1.8 Rimborso delle spese

Le norme speciali in materia di spese sono il tratto distintivo che caratterizza maggiormente le controversie di modesta entità. La parte vincente ha diritto solo al rimborso di un'ora di consulenza legale per un'udienza dinanzi a ciascun giudice, nonché delle spese relative alla costituzione in giudizio, delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in relazione alle udienze, delle spese connesse alle prove testimoniali e delle spese per la traduzione dei documenti. Il rimborso viene concesso se i costi sono stati ragionevolmente sostenuti al fine di consentire alla parte vincente di salvaguardare i propri diritti. Pertanto, gli onorari di avvocato che superano l'equivalente di un'ora di consulenza non vengono rimborsati.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Le decisioni rese dai giudici inferiori possono essere impugnate dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Affinché l'*hovrätt* (Corte d'appello) possa esaminare la decisione del tribunale distrettuale (*tingsrätt*) è necessaria un'autorizzazione, che può essere concessa solo se è importante per la gestione dell'applicazione della legge che il ricorso venga preso in esame presso un giudice di grado superiore, se esiste un motivo per modificare la conclusione dal tribunale distrettuale o se sussistono altre ragioni eccezionali per esaminare il ricorso. Una parte che intenda impugnare una decisione di un tribunale distrettuale deve farlo per iscritto e il ricorso deve pervenire al tribunale distrettuale entro tre settimane dalla data in cui è stata pronunciata la decisione.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.